



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO *FULL-SERVICE* DI RISCOOTITRICI AUTOMATICHE PER L’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA (DISTRETTI DI TREVISO E ASOLO), PER IL PERIODO DI 36 MESI.**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)	3
ART. 2 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO	3
ART. 3 – CERTIFICAZIONI, NORME	5
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO	5
4.1 CARATTERISTICHE <i>HARDWARE</i>	6
4.2 FUNZIONALITÀ PER IL PAGAMENTO SOLO CON CARTA ELETTRONICA (BANCOMAT, CARTA DI CREDITO, CARTE PREPAGATE, ETC.)	7
4.3 ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLE RISCOUOTITRICI ABILITATE AL PAGAMENTO CON CARTA ELETTRONICA E CONTANTE	7
4.4 CARATTERISTICHE <i>SOFTWARE</i>	8
4.5 SERVIZI COMPRESI NEL CANONE DI NOLEGGIO	11
4.6 CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO, RITIRO	11
4.7 TELEMONITORAGGIO	12
4.8 GESTIONE DEL FONDO CASSA, PRELIEVO DEGLI INCASSI, DEPOSITO DEI VALORI, CALENDARIO E GESTIONE DEL RENDIRESTO	12
4.9 PERSONALE IMPIEGATO	13
4.10 RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI	13
4.11 MATERIALE DI CONSUMO	14
ART. 5 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE	14
5.1 MANUTENZIONE PREVENTIVA	14
5.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA	15
ART. 6 – FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO	15
ART. 7 - PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO	15
ART. 8 – CONTESTAZIONI E PENALI	17
ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	19
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA	20
ART. 11 - DANNI A TERZI – COPERTURE ASSICURATIVE	22
ART. 12 - MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	23
ART. 13 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE	25
ART. 14 – REVISIONE PREZZI	25
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 16 - RECESSO	27
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	27
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	28
ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI	29
ART. 20- NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	29
ART. 21 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	29
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO	30
ART. 23 - NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA	31
ART. 24 – VARIAZIONI SOGGETTIVE	31
ART. 25 – RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE	31
ART. 26 - FORO COMPETENTE	32
ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI	32
<i>Allegati</i>	33

## **ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)**

L'attività contrattuale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è retta dal Codice Civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla *lex specialis* di gara.

## **ART. 2 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del noleggio *full-service* di riscuotitrici automatiche, destinate all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (di seguito anche "Azienda") – Distretti di Treviso e Asolo, per la riscossione dei proventi da ticket sanitari e altre prestazioni, comprensivo dei servizi di seguito elencati:

Noleggio *full-service*:

- Consegna, installazione, collaudo e ritiro (fine noleggio);
- Manutenzione *full risk*;
- Telemonitoraggio e assistenza tecnica del servizio online;
- Fornitura del materiale di consumo;
- *Call center*;
- Reportistica.

Movimentazioni di carico/scarico denaro contante:

- Prelievo e trasporto degli incassi;
- Rendicontazione degli incassi;
- Eventuale predisposizione annuale del Conto Giudiziale quale Agente Contabile Esterno.

Le tipologie di riscuotitrici automatiche oggetto del Contratto sono suddivise in:

- Riscuotitrici automatiche abilitate al pagamento con carta elettronica (bancomat, carta di credito, carte prepagate) e contanti;
- Riscuotitrici automatiche abilitate al pagamento solo con carta elettronica (bancomat, carta di credito, carte prepagate).

Le riscuotitrici saranno dislocate presso le sedi territoriali di seguito elencate, il cui indirizzo preciso sarà comunicato al momento dell'installazione:

Distretto	Ubicazione	N° riscuotitrici per sede	Cassa automatica con contante	Cassa automa tica solo carte
Asolo	Ospedale Castelfranco Veneto	6	1	5
	Villa Pullin - Montebelluna	2	1	1
	Ospedale Montebelluna	5	1	4
	Distretto Asolo	1	1	
	Distretto Crespano	1	1	
	Distretto Pederobba	1		1

	Distretto Valdobbiadene	1	1	
	Distretto di Giavera del Montello	1		1
	Distretto Ex Inam Montebelluna	1		1
Treviso	Ospedale Ca' Foncello	7	1	6
	Sede di Borgo Cavalli - Treviso	3	1	2
	Ospedale Oderzo	4	1	3
	Distretto Mogliano	2		2
	Distretto Preganziol	1		1
	Distretto Villorba	2	1	1
	Distretto Padernello	1	1	
	Distretto Motta di Livenza	1		1
	Distretto Breda di Piave	1		1
	Sede Gris – Mogliano Veneto	1		1
	Distretto Quinto di Treviso	1		1
	Sede La madonnina - Treviso	1	1	
	Totale	44	12	32

Il servizio avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda ULSS2 Marca trevigiana non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza. Qualora la Stazione appaltante eserciti tale opzione di proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'Azienda, allo scadere del contratto, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per un periodo massimo di 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, o migliorative, ai sensi della normativa vigente.

Tale rinnovo sarà subordinato all'adozione di un formale provvedimento amministrativo, in carenza del quale il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.

Il servizio dovrà essere attivato entro il termine previsto nel piano operativo (di seguito anche "Cronoprogramma") proposto con l'offerta tecnica dall'Appaltatore, che dovrà prevedere una durata massima di 40 giorni lavorativi. Tale termine decorrerà dalla data di stipula del contratto o dalla data di anticipata esecuzione del servizio in via d'urgenza.

Il servizio viene inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 6 (sei) mesi.

Il contratto si risolverà nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto ai successivi articoli del presente Capitolato. La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto alla scadenza dei sei mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice.**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Azienda può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023).

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice.**

L'Azienda si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti dalla lettera d) dell'articolo 120, comma 1, del Codice in caso di modifiche soggettive societarie purché permangano, in capo al subentrante, i requisiti generali e speciali previsti nel Disciplinare di gara.

L'Appaltatore, in ogni caso, alla scadenza del contratto, dovrà garantire la continuità del servizio e il passaggio di consegne all'Appaltatore subentrante fino alla completa presa in carico del servizio da parte di quest'ultimo.

### **ART. 3 – CERTIFICAZIONI, NORME**

I prodotti forniti nel presente servizio devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto.

I prodotti offerti dovranno in particolare essere conformi alle norme di sicurezza C.E.I. o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica. Le apparecchiature e i componenti di sicurezza dovranno possedere il marchio CE ed essere corredati da dichiarazione CE in italiano. Ogni apparecchiatura dovrà recare, in modo leggibile ed indelebile, almeno le seguenti indicazioni: nome del fabbricante e suo indirizzo, marcatura CE, eventuale numero di serie e anno di costruzione.

Ogni apparecchiatura dovrà essere accompagnata da un libretto di istruzioni per l'uso in lingua italiana.

Le apparecchiature dovranno inoltre soddisfare tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica, la direttiva macchine 2006/42/CE, ed al momento dell'installazione l'Appaltatore dovrà rilasciare una dichiarazione di rispondenza al D.Lgs. 81/2008.

La dotazione fornita dovrà avere un design ergonomico per portatori di Handicap, conforme alle normative finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche (D.M. 236/1989 ed alle linee guida *ADA American With Disabilities Act*).

### **ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO**

Le riscuotitrici oggetto del *full-service* dovranno essere di nuova fornitura, con sistemi di ultima generazione, con architettura *hardware* e *software* più recente presente sul mercato, in grado di garantire

la massima affidabilità del servizio, nonché l'acquisizione e l'archiviazione di tutte le informazioni relative agli incassi.

Ogni riscuotitrice dovrà essere provvista di apposita targhetta identificativa, al fine di agevolare l'identificazione per l'assistenza tecnica e per eventuali segnalazioni da parte dell'utenza.

Le riscuotitrici dovranno possedere tutti i dispositivi utili per evitare danni all'utente anche in caso di erroneo utilizzo, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Le apparecchiature dovranno essere complete di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento.

L'interfaccia utente dovrà essere gradevole, intuitiva e multimediale, in grado di ridurre al minimo le operazioni che l'utente deve compiere per il pagamento.

Le riscuotitrici dovranno mostrare chiare istruzioni e indicazioni per l'utilizzo della riscuotitrice da parte dell'utente.

Le riscuotitrici automatiche dovranno possedere le caratteristiche tecnico-funzionali minime di seguito illustrate.

Nella documentazione tecnica, e precisamente nell'Offerta Tecnica richiesta nel Disciplinare di gara, le ditte dovranno dettagliare le caratteristiche tecnico-funzionali fornendo precise informazioni per ogni caratteristica/funzionalità di cui al presente articolo, rispettandone l'ordine di formulazione. Non sono ammessi generici rinvii a prestampati o depliant illustrativi, che non permettano una rapida individuazione e cognizione delle caratteristiche delle riscuotitrici proposte.

Resta inteso che le ditte concorrenti potranno offrire, in gara, modelli di riscuotitrici con caratteristiche migliorative o equivalenti, purché corredate dell'istruttoria richiesta dall'art. 79 del D.Lgs. 36/2023.

#### **4.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E HARDWARE**

Le riscuotitrici automatiche dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche e *hardware* minime:

- dimensioni compatibili con gli spazi oggetto di installazione;
- *design* studiato per consentire il pagamento ad utenti diversamente abili, nel rispetto della normativa vigente in materia (D.M. 236/1989);
- monitor utente/operatore LCD TFT capacitivo minimo 17" *touch screen*, di facile accesso per l'interattività con l'utente e con collocazione e protezioni strutturali che garantiscano la *privacy*;
- traduzione (localizzazione) in più lingue (es. inglese, francese, etc.);
- gestione pulsanti e tastiera virtuale, che consentano la scelta immediata ed intuitiva di diversi percorsi;
- tastiera protetta o, in alternativa, tastiera virtuale alfanumerica che consenta la digitazione da parte dell'utente;
- scheda di rete;
- relativamente al personal computer di cui le riscuotitrici saranno dotate:
  - dovrà essere redatta al momento dell'installazione e mantenuta aggiornata per tutto il periodo contrattuale la "scheda tecnica" fornita dall'Azienda;
  - il Sistema Operativo deve essere, per l'intera durata del contratto, aggiornato alla versione o alla distribuzione supportata dal produttore con evidenza dell'aggiornamento effettuato tramite apposito verbale da consegnare all'Azienda;
  - dovrà avere installato l'antivirus aziendale e dovranno essere applicate periodicamente (con frequenza almeno bimestrale) patch di sicurezza con evidenza dell'applicazione, tramite l'invio al referente informatico dell'Azienda, della "scheda tecnica" aggiornata;
- lettore di codice a barre a vista, programmato per leggere i formati maggiormente in uso, con dimensioni diverse (a titolo indicativo e non esaustivo attualmente viene utilizzato il code 39 alfanumerico a 24 caratteri con le seguenti dimensioni 9cm\*1cm). Il lettore dovrà inoltre permettere la lettura dei codici a due dimensioni (es. QRcode) anche da dispositivi portatili (tablet e cellulari). La Ditta dovrà proporre una soluzione ergonomica per l'utente e che permetta di leggere il codice a barre

in varie posizioni di un foglio formato A4. Sarà valutato il livello di ergonomia della soluzione proposta;

- lettore di carte con banda magnetica (es. tessera sanitaria, etc.);
- lettore di carte con *chip* integrato (es. CNS, carta d'identità con microchip, etc.);
- lettore di carte *contactless* (es. tecnologia NFC);
- terminale POS predisposto per le transazioni sul circuito PagoPA;
- gruppo di continuità (UPS) di potenza adeguata che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica, consenta l'operatività delle riscuotitrici per almeno 30 minuti, garantendo in ogni caso il completamento delle transazioni in corso e, se necessario, lo spegnimento controllato del sistema;
- sistema di auto *restart*;
- sistema di ventilazione forzata;
- alimentazione di esercizio 230Vac +/- 10% - 50Hz;
- alimentatore con interruttore generale;
- operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi inclusi;
- stampante termica per ricevute/fatture da almeno 80 mm e con capacità di almeno n. 1.000 ricevute;
- chiusura a chiave e combinazione oppure chiave di accesso + chiave di sicurezza o equivalenti (sempre a doppio sistema);
- zone interne contenenti denaro con serrature;
- contestuale alla macchina o anche separato dalla stessa, un piano di appoggio ove appoggiare documenti, carte per agevolare l'utente in fase di pagamento.

#### **4.2 FUNZIONALITÀ PER IL PAGAMENTO SOLO CON CARTA ELETTRONICA (BANCOMAT, CARTA DI CREDITO, CARTE PREPAGATE, ETC.)**

Le riscuotitrici automatiche dovranno essere abilitate a:

- lettura di carte con microchip e banda magnetica con preferenza di lettura del microchip se presenti entrambi;
- lettura di tessere *contactless* (es. tecnologia NFC);
- collegamento POS tramite LAN.

Il POS installato sulle riscuotitrici dovrà rispondere ai requisiti tecnologici previsti dalla normativa vigente e dalle Linee Guida AGID con particolare riferimento ai requisiti del circuito PagoPA.

#### **4.3 ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLE RISCOUTITRICI ABILITATE AL PAGAMENTO CON CARTA ELETTRONICA E CONTANTE**

Le riscuotitrici abilitate al pagamento con carta elettronica e con contanti, oltre alle caratteristiche di cui al paragrafo precedente, dovranno essere dotate di:

- armadio di sicurezza antiscasso con chiusura a chiave, predisposto per l'ancoraggio ad una piastra di distribuzione carico, di spessore e misura adeguata;
- cassaforte per il contenimento del contante, con inserti e fasce di rinforzo;
- divisione del comparto denaro dal comparto assistenza.

Per la gestione del denaro in accettazione, dovranno essere dotate di:

- lettore di banconote in grado di leggere 6 tagli di banconote euro, anche di nuova emissione, nei 4 versi di introduzione, in grado di rifiutare le banconote sospette, che non rientrano nei criteri di sicurezza stabiliti da BCE e adottati dal costruttore del dispositivo;
- modulo precassa per pentimento (possibilità di restituzione delle banconote immesse nell'accettatore in caso di rinuncia);
- cassa raccogli valuta autoimpilante da almeno 1.000 banconote;

- lettore di moneta dei seguenti tagli € 0,05 - € 0,10 - € 0,20 - € 0,50 - € 1,00 - € 2,00, con relativa cassa di raccolta.
- per la gestione del denaro in erogazione (resto):
- rendiresto in moneta: con gestione minima di 4 tagli della capacità da almeno 1.000 pezzi tra € 0,05 - € 0,10 - € 0,50 - € 1,00; l'arrotondamento degli importi è a € 0,05;
- rendiresto in banconote: dispensatore di banconote ad un taglio minimo di valuta (€ 5).

La dotazione del fondo cassa iniziale per il primo caricamento sarà a carico dell'Azienda.

#### **4.4 CARATTERISTICHE SOFTWARE**

Le riscuotitrici automatiche devono:

- gestire i percorsi di pagamenti legati a pratiche preventivamente inserite nei sistemi aziendali (prenotazioni e accettazioni, prestazioni di Pronto Soccorso, etc.), tenendo conto che nel corso degli anni 2024-2025, nel rispetto della programmazione della Regione Veneto, è previsto l'avvio del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e che le riscuotitrici dovranno integrarsi con detto sistema;
- essere all'interno di una soluzione architetture e applicativa predisposta per la fornitura di servizi alternativi (prenotazione, altri pagamenti su altre piattaforme, etc.) tramite interoperabilità con sistemi esterni;
- garantire la possibilità di stampare la ricevuta sia singola che in duplice copia (una per l'assistito, una per l'Azienda), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Azienda; la ricevuta/fattura di pagamento deve riportare le informazioni contabili e fiscali con il *layout* definito dall'Azienda;
- emettere lo scontrino in caso di mancata erogazione del resto per ottenere dalle casse con personale, quanto spettante all'utente. Nel caso di non emissione dello scontrino (es. fine nastro, monete/banconote incastrate/bloccate), le somme non restituite all'utente verranno comunque riversate dall'Appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 4.8, per consentire all'Azienda di avviare la procedura di rimborso all'utente stesso;
- effettuare la stampa del mancato incasso in caso di errori nel percorso di pagamento o di resti non congruenti.

All'Appaltatore verranno fornite le indicazioni per il reperimento delle specifiche tecniche necessarie all'integrazione con sistemi gestionali, anche in base allo stato di avanzamento della migrazione verso il SIO. L'Appaltatore, nel rispetto del Cronoprogramma, dovrà aver sviluppato ed attivato in produzione il *software* di integrazione con le riscuotitrici automatiche compatibile con gli applicativi in uso presso l'Azienda.

Nel caso di pagamenti legati a pratiche registrate nei sistemi aziendali, la riscuotitrice automatica deve:

1. essere integrata in modalità sincrona con i sistemi CUP/CASSA presenti nell'Azienda per il pagamento di qualsiasi posizione debitoria sia attraverso la rilevazione di un codice a barre su supporto cartaceo (foglio di prenotazione/pagamento o avviso di pagamento PagoPA o *device* digitale), sia mediante la digitazione di codici numerici che identificano univocamente il pagamento e il relativo importo;
2. prevedere la funzione di indicazione dell'opzione di invio al 730 precompilato;
3. interrogare tutti i sistemi CUP/CASSA per ottenere gli estremi del pagamento corretti in base al codice prenotazione/pagamento univoco o all'Identificativo Univoco di Versamento (IUV) presente sull'avviso PagoPA e, a pagamento effettuato, inviare al CUP/CASSA di riferimento lo stato di pagamento;
4. garantire la possibilità di stampare la ricevuta sia singola che in duplice copia (una per l'assistito, una per l'Azienda), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Azienda; la ricevuta dovrà contenere tutti i dati contabili e fiscali secondo il *format* definito dall'Azienda;
5. essere integrata in modalità sincrona con i sistemi CUP/CASSA presenti nell'Azienda per consentire la possibilità di visualizzare tutte le posizioni debitorie aperte per un utente, mediante lettura del codice fiscale dal *barcode*, o dal microchip o dalla banda magnetica della tessera sanitaria e procedere con il pagamento come indicato nei punti precedenti.

La fornitura del servizio richiesto deve comprendere implementazione (configurazione ed avviamento) ed erogazione di una piattaforma tecnologica in *cloud*. L'Aggiudicatario dovrà pertanto mettere a disposizione un ambiente *cloud* che dovrà essere presente nel catalogo dei servizi *cloud* qualificati per la Pubblica Amministrazione, attraverso la quale l'Azienda utilizzerà il sistema informatico richiesto dal presente capitolato. La soluzione non deve comprendere alcun investimento in infrastrutture, *hardware* e licenze *software* per l'Azienda. Nei servizi *cloud* dovranno essere previsti, antivirus, *backup* e alta affidabilità.

Qualora l'architettura proposta dall'Appaltatore preveda anche sistemi server di integrazione per la comunicazione in cooperazione applicativa, essi dovranno essere installati nell'architettura virtuale VMWARE in gestione all'Azienda. L'Appaltatore dovrà farsi carico dell'acquisizione del sistema operativo e di eventuali licenze di supporto (ad esempio: SQL server), nonché del *patching* almeno con cadenza semestrale. L'Azienda si farà carico di fornire il proprio sistema di antivirus, concordando con il fornitore le modalità di aggiornamento e le eventuali cartelle da escludere.

Il costo computato relativo a:

- RAM;
- *Storage*;
- *virtual CPU*;
- *Business continuity*;
- *Backup*;
- Assistenza sistemistica e manutenzione (dall'*hardware* fino al Sistema Operativo);

dovrà essere ristorato dall'Appaltatore all'Azienda, per un importo di € 3.500,00 annui per ciascuna *virtual machine*.

Ogni singola riscuotitrice deve prevedere tutte le funzionalità sopra descritte interloquendo contemporaneamente con tutti sistemi *software* CUP e CASSA presenti nei distretti dell'Azienda, ossia garantendo la possibilità all'assistito di pagare presso qualsiasi riscuotitrice una prenotazione indipendentemente dal sistema CUP e CASSA in cui è stata gestita. Dette funzionalità devono tener conto anche dell'avvio del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e che le riscuotitrici dovranno integrarsi con tale sistema.

Fermo restando l'esigenza della futura integrazione con il SIO, si precisa che i sistemi aziendali CUP e CASSA, attualmente in uso presso l'Azienda, da interfacciare con le riscuotitrici, sono i seguenti:

#### **Distretto di Pieve**

*Software*: **BOOK/CASH**

Fornitore: **Dedalus S.p.A.**

#### **Distretto di Asolo**

*Software*: **IE-OPERA**

Fornitore: **GPI S.p.A.**

*Software*: **T-CUP** (per la parte degli accessi di Pronto Soccorso)

Fornitore: **Dedalus S.p.A.**

#### **Distretto di Treviso**

*Software*: **CUPWEB**

Fornitore: **INSIEL Mercato S.p.A.**

I costi e le attività per le integrazioni relative alla parte *software* delle riscuotitrici automatiche, di cui al

presente articolo, sono a carico dell'Appaltatore, mentre quelli degli interfacciamenti relativi ai *software* gestionali dell'Azienda sono a carico di quest'ultima.

Nelle funzionalità di pagamento devono essere gestiti tutti i possibili casi di malfunzionamento dei sistemi (mancata risposta o *time-out* del circuito bancario, mancata risposta o errori dei sistemi aziendali) con stampa di un documento di mancato incasso che riporti il tipo di errore (es. pagamenti andati a buon fine in banca ma non registrati sui sistemi aziendali, esito dubbio del pagamento in banca etc.).

Il *software* installato presso le riscuotitrici automatiche, oltre ad interagire con i sistemi applicativi dell'Azienda, ai fini dei pagamenti dovrà assolvere alle seguenti funzioni:

- autodiagnosticare la mancanza di carta: in tal caso dovrà porsi automaticamente in "fuori servizio";
- autodiagnosticare l'impossibilità di erogare il resto: in tal caso non dovrà proseguire con l'incasso e dovrà segnalare all'utente, con un messaggio visualizzabile chiaramente sul monitor della riscuotitrice, l'impossibilità di pagare in contanti e la possibilità di pagare tramite bancomat/carta di credito o mediante altre casse (automatiche, manuali, on-line).

Dovrà altresì essere previsto un pacchetto di n. 10 giornate di manutenzione evolutiva per eventuali sviluppi *software*, ritenuti particolarmente di rilievo, nel corso del periodo contrattuale.

I pagamenti PagoPA devono transitare attraverso il partner tecnologico proprietario MyPay; l'Appaltatore dovrà, quindi, utilizzare questo canale per tutte le operazioni di pagamento effettuate dalle riscuotitrici.

Le caratteristiche tecnico-funzionali del sistema dovranno garantire che per tutta la durata del contratto, il servizio sia conforme alle specifiche PagoPA e, in particolare, a quanto previsto dalla normativa vigente, dalle direttive dell'Agenzia dell'Italia digitale (AGID) e disposizioni nazionali anche con particolare riferimento alla gestione dei pagamenti presso POS fisici.

L'Appaltatore dovrà inoltre fornire un portale *web* del cruscotto di *back office* e di monitoraggio, con motore di *business intelligence*, che permetta di raccogliere i dati relativi alla rete delle riscuotitrici (con particolare riferimento all'identificazione della singola riscuotitrice e alle transazioni effettuate), provvedere all'elaborazione dei dati attraverso modelli statistici e alla presentazione dei risultati in modo semplice, immediato, dinamico, completo e in tempo reale, consentendo all'Azienda di poter intraprendere le opportune azioni correttive.

Il cruscotto deve essere facile da usare con *dashboard* fruibili anche da dispositivi mobili, istogrammi navigabili e *cluster analysis* chiare e semplificate per supportare l'Azienda con indicazioni puntuali sulle singole riscuotitrici su cui è necessario intervenire.

Il cruscotto dovrà fornire almeno i seguenti aspetti fondamentali:

- la mappatura precisa e completa delle riscuotitrici (geo-localizzazione, unità organizzativa, tipologie di terminali, etc.);
- la rappresentazione del volume di operazioni per terminale, per periodo e fascia oraria, per tipologia di operazione/tempo, etc.;
- la valutazione della probabilità di coda, la percentuale di abbandono da parte della clientela, con particolare riferimento agli orari a rischio, etc.;
- l'analisi dell'obsolescenza del parco terminali in riferimento alla localizzazione, alla unità operativa, etc.;
- copia della gestione contabile che viene allegata ad ogni versamento;
- adeguata documentazione idonea a dimostrare la gestione contabile, di ogni singolo apparecchio, relativa al periodo da analizzare;
- con cadenza mensile, adeguata documentazione idonea a rilevare il numero di operazioni di

- carico/scarico denaro contante, anche al fine della liquidazione delle fatture;
- con cadenza annuale, prospetto riepilogativo che evidenzia le giacenze di inizio anno, gli incassi e i versamenti mensili e le giacenze di fine anno;
- il flusso delle transazioni, in formato testuale, con codifiche opportune che identifichino i record riferiti a pratiche registrate nei sistemi CUP/CASSA e a messaggi di errore al fine di consentire all'Azienda di effettuare la quadratura tra quanto registrato nei sistemi aziendali e quanto incassato tramite riscuotitrici e individuare le cause dei possibili malfunzionamenti del dispositivo o delle integrazioni. Il flusso dovrà rispettare il tracciato che sarà fornito dall'Azienda;
- indicazione precisa circa la data e l'ora di interruzione dell'operatività della macchina a prescindere dal motivo (fine carta, carta inceppata, cassetto pieno, carenza di resto, problemi di natura informatica, di collegamento ai sistemi cassa etc.) e data e ora del ripristino; qualora tali dati non fossero disponibili il servizio si riterrà interrotto a partire dall'ultima transazione e fino alla ripresa dell'operatività della riscuotitrice;
- storico dei disservizi e delle operazioni effettuate relativamente alla manutenzione sia preventiva che correttiva. Tali operazioni dovranno essere documentate da apposito rapportino di lavoro.

#### **4.5 SERVIZI COMPRESI NEL CANONE DI NOLEGGIO**

I servizi descritti nel presente articolo, volti ad assicurare la continuità del servizio e il perfetto funzionamento delle apparecchiature, sono connessi ed accessori al servizio di noleggio delle riscuotitrici automatiche e sono pertanto prestati dall'Appaltatore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo è incluso nel canone di noleggio corrisposto (ad esclusione delle operazioni di carico/scarico/trasporto dei valori di cui al successivo punto 4.8).

L'Appaltatore dovrà farsi carico di tutti i servizi e le attività di gestione del parco riscuotitrici automatiche, liberando l'Azienda da qualsiasi incombenza ed onere, se non quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e nella restante documentazione di gara.

L'Appaltatore dovrà, comunque, impegnarsi a garantire eventuali spostamenti e/o sostituzione di tipologia di macchina (cioè da moneta elettronica a moneta elettronica e contanti e viceversa) e la successiva reinstallazione delle apparecchiature all'interno dello stesso edificio o da un edificio all'altro, qualora l'Azienda ne abbia necessità e senza alcun onere a carico della stessa fino a n. 10 (dieci) spostamenti per tutta la durata del contratto.

#### **4.6 CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO, RITIRO**

Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione e ancoraggio su piastra di distribuzione carico, di spessore e misura adeguata, non inferiori alle dimensioni delle piastre esistenti, messa in esercizio, verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad essi strumentale. L'Appaltatore dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Si precisa che la fornitura e la posa delle piastre di distribuzione carico sono a carico dell'Appaltatore.

Non sono a carico dell'Appaltatore:

- eventuali adeguamenti delle opere strutturali degli edifici (solai);
- adeguamento delle reti informatiche e predisposizioni dei punti rete in ciascun sito per consentire i collegamenti con le casse automatiche;
- predisposizione di prese elettriche;
- predisposizione di punti rete, al fine di consentire il collegamento al sistema POS delle casse automatiche;
- tutti i cavi necessari per le connessioni elettriche, di rete Ethernet o altri cavi, per i collegamenti tra gli impianti strutturati e le apparecchiature fornite.

Il collaudo verrà effettuato da parte degli incaricati dell'Azienda in contraddittorio con i tecnici dell'Appaltatore e dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla data di messa in funzione di tutte le riscuotitrici.

La data del collaudo sarà concordata con l'Azienda almeno 7 (sette) giorni prima.

In sede di collaudo si dovrà verificare che tutte le apparecchiature fornite risultino in possesso di tutti i requisiti e le caratteristiche tecnico-funzionali dichiarate in sede di gara e che siano regolarmente funzionanti (ivi comprese le prove delle varie fasi sistemiche). L'avvenuto accertamento dell'esito favorevole delle prove di collaudo dovrà risultare da apposito verbale.

In caso di esito negativo del collaudo, verrà concesso all'Appaltatore un termine pari a 15 (quindici) giorni solari per adeguare quanto non idoneo.

Entro i termini concordati con l'Azienda dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell'Azienda, l'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature a proprie spese salvo preventiva comunicazione di proroga tecnica in caso di nuova procedura di gara non ancora conclusa.

#### **4.7 TELEMONTITORAGGIO**

Il servizio di telemonitoraggio dovrà essere continuo e preventivo su tutte le riscuotitrici.

L'Appaltatore dovrà rilevare più volte al giorno lo stato di funzionamento delle apparecchiature (livello dei carichi banconote e monete per il resto, cassette banconote e/o monete pieni, la verifica di eventuali resti non erogati, la necessità di rifornimento di carta per stampa ricevute, gli eventuali blocchi del *software*, lo stato di funzionamento delle periferiche con registrazione dell'insorgere e del rientro delle anomalie, etc.).

Nel caso in cui l'apparecchiatura dovesse andare in "warning" oppure in "fuori servizio", il sistema avviserà il servizio di assistenza tecnica via rete al fine di attivare al più presto la procedura di risoluzione del problema sia da remoto che *on-site*.

Nel momento in cui la riscuotitrice andrà fuori servizio dovrà essere cura dell'Appaltatore informare l'utenza circa l'interruzione del servizio mediante avvisi visualizzabili sul monitor della riscuotitrice.

L'Appaltatore dovrà inoltre dare tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali fuori servizio delle riscuotitrici al fine di poter procedere ad un'eventuale ulteriore informativa all'utenza, oltre che di consentire all'Azienda di monitorare il rispetto dei tempi di ripristino.

La rilevazione e la gestione del malfunzionamento e/o interruzione del funzionamento delle riscuotitrici sono a carico dell'Appaltatore, senza nessun obbligo di segnalazione da parte dell'Azienda.

Con l'utilizzo dell'assistenza remota dovranno inoltre essere fruibili i seguenti servizi:

- configurazione di eventuali nuove parametrizzazioni e/o dati riferiti alle attività di incasso;
- caricamento procedure *software* da remoto (aggiornamenti eseguibili, immagini, personalizzazioni richieste, etc.);
- possibilità di verifica del reale pagamento avvenuto da parte dell'utente;
- possibilità di inserire eventuali comunicazioni di servizio all'utenza nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'Azienda;
- altre funzionalità facilmente eseguibili in assistenza remota, nei termini e nelle modalità definiti dall'Azienda.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione nel cruscotto descritto all'articolo 4.4 la possibilità di verificare l'effettivo funzionamento delle riscuotitrici in tempo reale, nonché di monitorare l'attività di manutenzione anche a seguito di disservizi/malfunzionamento. L'Azienda si riserva di chiedere la possibilità di notifica, a mezzo mail, di disservizi/malfunzionamento di particolare rilievo.

#### **4.8 GESTIONE DEL FONDO CASSA, PRELIEVO DEGLI INCASSI, DEPOSITO DEI VALORI, CALENDARIO E GESTIONE DEL RENDIRESTO**

Il fondo cassa utile alla gestione dei resti, per le riscuotitrici miste, sarà messo a disposizione dall'Azienda.

L'Appaltatore dovrà provvedere altresì alla sostituzione dei cassetti al prelievo del contante, secondo il calendario concordato con l'Azienda.

L'importo del fondo sarà commisurato al volume degli incassi della sede interessata.

Dovrà essere garantita in ogni caso la continuità del servizio.

L'attività di prelievo degli incassi, che si svolgerà nei giorni compresi fra il lunedì ed il sabato (compatibilmente agli orari di apertura della sede ove è ubicata la macchina e al di fuori degli orari di maggior afflusso dell'utenza ovvero dalle ore 14:00 alle ore 8:00 del giorno successivo) prevede lo svuotamento ed il conteggio del denaro contenuto nella cassa dei lettori di banconote e di monete, il cambio del denaro per ripristinare i rendiresto in monete e banconote, il ripristino dei rendiresto, nonché il versamento dell'importo incassato sul conto corrente del Tesoriere.

L'importo incassato dovrà essere versato sul conto corrente del Tesoriere indicato dall'Azienda entro un tempo massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dal prelievo del contante, a cui sarà allegato il quadro informativo inerente la chiusura contabile che riepiloga i pagamenti. L'importo riversato all'Azienda deve comprendere l'incasso delle prestazioni, i resti non erogati e altre differenze rilevate dalla sala conta e presenti nei fogli lavorazione. Eventuali differenze sul fondo rimangono a carico dell'Appaltatore, che deve garantire il ripristino del rendiresto per l'importo concordato con l'Azienda.

L'Appaltatore provvederà pertanto al salvataggio dei dati rilevati dai lettori dei dati contabili e alla stampa della quadratura della cassa (l'importo incassato meno il resto erogato dovrà essere uguale all'importo da versare all'Azienda). L'Appaltatore dovrà inoltre segnalare eventuali mancate quadrature contabili fra incassi registrati e moneta incassata.

Sulla base dell'effettiva attività di ogni singola riscuotitrice, al bisogno, rilevato automaticamente da remoto, l'Appaltatore provvederà allo svuotamento e al ripristino del rendiresto, in modo da non bloccare il servizio all'utenza. Il servizio di prelievo e trasporto dei valori delle casse automatiche dovrà essere effettuato da Istituti di Trasporto Valori abilitati ed in possesso di licenza prefettizia, come previsto all'art. 6.1 del Disciplinare di gara.

Sulla base del numero di prelievi effettuati nell'anno 2022, si stima un numero annuale medio di prelievi pari a 1213.

#### **4.9 PERSONALE IMPIEGATO**

Il servizio dovrà essere svolto da almeno una Guardia Giurata in uniforme armata e munita di giubbotto antiproiettile a bordo di veicolo leggero radiocollegato con la C.O. dell'Istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione satellitare G.P.S..

Il servizio dovrà comunque essere svolto in modo da garantire la sicurezza dei valori e degli operatori secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione TULPS pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 14/02/2011.

Il personale impiegato deve essere:

- munito di tesserino di riconoscimento ben visibile;
- armato e dotato di ricetrasmittente che consenta, in caso di bisogno, di mettersi in contatto con la centrale operativa dell'Istituto di vigilanza per richiedere l'intervento urgente di altri "vigilantes".

#### **4.10 RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI**

L'Appaltatore dovrà garantire quotidianamente all'Azienda per ciascun giorno e per ciascuna riscuotitrice, la relativa rendicontazione degli incassi, articolata tra contanti e pagamenti elettronici.

In particolare, l'Appaltatore dovrà inviare all'Azienda i rendiconti contabili relativi ad ogni riscuotitrice automatica via *e-mail* entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data del versamento per le riscuotitrici abilitate al pagamento con contante e con carta elettronica, settimanalmente per le riscuotitrici abilitate al solo pagamento con carta.

Il rendiconto dovrà essere fornito in vari formati tra i quali .xls, .pdf, e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

1. identificativo riscuotitrice automatica;
2. descrizione e matricola riscuotitrice automatica;
3. progressivo periodo (chiusura) contabile;
4. importo totale incassato;
5. importo totale resti non erogati;
6. data inizio periodo contabile;
7. data fine periodo contabile;
8. eventuali ulteriori dettagli richiesti dall'Azienda.

Con lo stesso dettaglio l'Appaltatore fornirà un prospetto riassuntivo distinto per ciascuna riscuotitrice automatica, mensile o bimestrale (la cadenza verrà successivamente definita), con i rispettivi totali.

#### **4.11 MATERIALE DI CONSUMO**

L'Appaltatore assicurerà, di volta in volta, la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario al regolare funzionamento delle casse automatiche senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda.

Il materiale dovrà essere consegnato presso le sedi di ubicazione delle riscuotitrici, secondo le indicazioni dell'Azienda.

### **ART. 5 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

#### **5.1 MANUTENZIONE PREVENTIVA**

L'Appaltatore dovrà effettuare gli aggiornamenti *hardware* e *software* previsti dai produttori dei componenti, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto originario, previa autorizzazione dell'Azienda.

In particolare devono essere inclusi tutti gli *updates* di sicurezza e quelli raccomandati al fine di aumentare l'affidabilità del sistema.

In occasione dei descritti aggiornamenti l'Appaltatore dovrà curare, qualora necessario, la formazione del personale e dovrà essere redatto un opportuno rapportino di lavoro con indicazione di tutte le operazioni eseguite e dei ricambi utilizzati, secondo le modalità che saranno concordate con l'Azienda.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire gli aggiornamenti e le modifiche del *software* per adeguamenti dovuti a nuove normative sia nazionali che regionali, effettuati totalmente a proprio carico senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda. Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà garantire tempestivamente l'adeguamento del lettore banconote a nuovi tagli, senza costi aggiuntivi per l'Azienda.

Si precisa che l'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione preventiva e con congruo anticipo del materiale di consumo (rotolo di carta) per l'emissione delle ricevute senza provocare interruzioni di funzionamento della macchina stessa.

Il rotolo di carta deve avere una lunghezza minima tale da garantire la stampa di almeno n. 1500 ricevute.

Il servizio di manutenzione preventiva su tutte le macchine a noleggio, da effettuarsi preferibilmente al di fuori degli orari di maggior afflusso dell'utenza, ovvero dalle ore 14:30 alle ore 6:00 del giorno successivo, dovrà essere cadenzato secondo il calendario e le modalità descritte dall'Appaltatore in fase di offerta al fine di assicurare gli interventi ordinari necessari a garantire sempre il perfetto funzionamento delle apparecchiature.

Si richiede almeno n. 1 intervento semestrale di manutenzione generale, comprensivo di pulizia interna della macchina e delle griglie di raffreddamento/ventilazione.

Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato opportuno rapporto di lavoro al Servizio preposto dell'Azienda.

## **5.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA**

I costi della manutenzione correttiva delle apparecchiature a noleggio in *full-service* del committente (manodopera, diritto di chiamata, trasferta, ricambi...) saranno totalmente a carico dell'Appaltatore, che si impegnerà ad effettuare tutte le operazioni di riparazione sulle apparecchiature e di sostituzione di eventuali parti di ricambio occorrenti per il loro funzionamento.

Il servizio di assistenza dovrà essere garantito nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

In caso di guasto, la cui segnalazione dovrà avvenire tramite il sistema di monitoraggio compreso nella fornitura (e rilevabile automaticamente da parte dell'Appaltatore), l'Appaltatore si impegna a:

1. effettuare interventi da remoto per risolvere problemi *software*, con risoluzione entro 2 ore lavorative dall'interruzione dell'operatività delle riscuotitrici nel caso di blocco totale o di blocco della singola riscuotitrice;
2. effettuare interventi di riparazione/ripristino anche per atti vandalici o sostituzione di parti usurate o mal funzionanti, con oneri a carico dell'Appaltatore entro 4 ore lavorative dall'evento e/o dall'apertura della segnalazione (se non rilevabile da remoto);
3. garantire la sostituzione della riscuotitrice entro 2 giorni lavorativi dall'evento che determina il malfunzionamento per il quale l'Appaltatore, ai fini del ripristino, debba provvedere in tal senso;
4. garantire la sostituzione della riscuotitrice entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi di atti vandalici o effrazioni in conseguenza dei quali l'Appaltatore, ai fini del ripristino, debba provvedere in tal senso.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire la manutenzione e la funzionalità permanente dei gruppi di continuità.

Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato opportuno rapportino di lavoro al Servizio preposto dell'Azienda, nelle modalità che saranno indicate dall'Azienda.

## **ART. 6 – FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO**

L'Appaltatore dovrà prevedere l'effettuazione di corsi di formazione per il cruscotto di *backoffice* e di rendicontazione con calendario degli incontri da approvare da parte dall'Azienda.

L'Appaltatore dovrà inoltre stabilire e garantire delle modalità di assistenza continua, per il personale impegnato nelle procedure al fine di pervenire ad una rapida risoluzione delle problematiche di più frequente riscontro.

## **ART. 7 - PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO**

L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale dovrà essere munito di cartellino identificativo.

Il personale impiegato dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. È a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche, delle vaccinazioni ed altri adempimenti prescritti dalle norme vigenti, previsti per il personale dipendente dell'Azienda impiegato in analoghe mansioni. In tal senso, l'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

L'Appaltatore dovrà inoltre prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti ULSS e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Appaltatore, qualora quest'ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, l'Appaltatore dovrà garantirne lo svolgimento senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del proprio personale. Nei periodi di ferie o malattia, il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere sostituito tempestivamente, senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto verso i propri dipendenti e verso i soci lavoratori, in caso di cooperative, all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e da quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente Capitolato svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché ad applicare le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato all'appaltatore solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza.

Per quanto ivi non previsto, valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Appaltatore deve certificare, a richiesta dell'Azienda, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ove dovuti, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperative, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Azienda procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando all'Appaltatore un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

## **ART. 8 – CONTESTAZIONI E PENALI**

L'importo delle penali applicate secondo i criteri sotto indicati sarà nel caso di applicazione compensato finanziariamente dal primo corrispettivo utile dovuto dall'Azienda per il servizio di cui al presente capitolato, previa formale contestazione e disamina delle eventuali controdeduzioni presentate dall'Appaltatore. Le controdeduzioni eventuali da parte dell'Appaltatore dovranno essere formulate entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della ricevuta di consegna della contestazione trasmessa dall'Azienda a mezzo PEC.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penali complessivamente non potrà essere superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

<b>TIPOLOGIA DI DISSERVIZIO</b>	<b>PENALE</b>	
RITARDO NELLA CONSEGNA E MESSA IN FUNZIONE DELLE RISCOUOTITRICI (ART. 2)	per mancata consegna e messa in funzione (inclusa integrazione con i sistemi aziendali): per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di scadenza del Cronoprogramma per ogni riscuotitrice	€ 150,00
RITARDO NEGLI EVENTUALI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL COLLAUDO (ART. 4.6)	per mancato adeguamento delle eventuali non idoneità rilevate in sede di collaudo: per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di 15 giorni solari per l'adeguamento per ogni inidoneità riscontrata	€ 150,00
RITARDO NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA (ART. 5.1)	per il mancato adeguamento del lettore banconote a nuovi tagli entro 15 giorni solari dalla data di messa in validità: per ogni giorno solare di ritardo	€ 500,00
	per fermo macchina per esaurimento della carta senza sostituzione entro 1 ora solare dal fermo macchina rilevabile da remoto dall'Appaltatore: per ogni ora solare di ritardo per ogni riscuotitrice	€ 150,00

	per mancato adeguamento a normative nazionali e regionali (ivi incluso l'adeguamento alle specifiche tecniche di integrazione con il SIO): per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di richiesta di adeguamento formulata dall'Azienda	€ 500,00
	per mancata sostituzione di elementi soggetti ad usura (es. dispositivo di incasso di denaro contante, lettore di carta magnetica, stampante, etc.): per ogni giorno solare di ritardo rispetto al calendario descritto dall'Appaltatore in fase di offerta per ogni riscuotitrice	€ 150,00
RITARDO NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA (RT. 5.2)	per mancato intervento da remoto per risolvere problemi <i>software</i> , da garantirsi con risoluzione entro 2 ore lavorative dall'interruzione dell'operatività delle riscuotitrici nel caso di blocco totale o di blocco della singola riscuotitrice: per ogni ora lavorativa di ritardo per ogni riscuotitrice	€ 150,00
	per mancato intervento di riparazione/ripristino anche per atti vandalici o per mancata sostituzione di parti usurate o mal funzionanti entro 4 ore lavorative dall'evento: per ogni ora lavorativa di ritardo per ogni riscuotitrice	€ 150,00
	per mancata sostituzione della riscuotitrice entro 2 giorni lavorativi dall'evento che determina il malfunzionamento per il quale l'Appaltatore, ai fini del ripristino, debba provvedere in tal senso: per ogni giorno lavorativo di ritardo per ogni riscuotitrice	€ 150,00
	per mancata sostituzione della riscuotitrice entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi di atti vandalici o effrazioni in conseguenza dei quali l'Appaltatore, ai fini del ripristino, debba provvedere in tal senso: per ogni giorno lavorativo di ritardo per ogni riscuotitrice	€ 500,00
MALFUNZIONAMENTO DEL CRUSCOTTO PER IL TELEMONITORAGGIO (ART. 4)	per malfunzionamento per cause imputabili all'Appaltatore: per ogni giorno lavorativo di disservizio	€ 150,00
RITARDO NEL VERSAMENTO DEL	per mancato versamento dell'importo	€ 500,00

DENARO PRESSO IL TESORIERE (ART. 4.8)	incassato sul conto corrente del Tesoriere entro 3 (tre) giorni lavorativi dal prelievo del contante per fatto imputabile all'Appaltatore, per ogni giorno lavorativo di ritardo per ogni riscuotitrice	
MANCATO RITIRO VALORI E/O MANCATO RIPRISTINO VALORI (ART. 4.8)	per malfunzionamento e/o blocco delle riscuotitrici a causa di mancato ritiro e/o ripristino valori: per ogni giorno lavorativo di disservizio per ogni riscuotitrice	€ 500,00

L'Azienda avrà la facoltà di procedere alla contestazione e all'applicazione di eventuali penali anche a seguito del verificarsi di disservizi/inadempimenti non ricompresi nella tabella che precede, in misura non superiore a Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo per ogni riscuotitrice

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

È fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c.).

#### **ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all'Aggiudicatario (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e l'Azienda acquisirà la garanzia provvisoria oltretché riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., l'Allegato I.4 al Codice, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006, la Legge n. 71 del 24/06/2013 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023.

Formeranno parte integrante e sostanziale del contratto e saranno materialmente allegati i seguenti documenti:

- il Capitolato speciale d'appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'offerta economica;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis della L. 488/1999.

Formeranno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- l'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario;
- l'accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- la cauzione definitiva presentata dall'Aggiudicatario;
- la polizza assicurativa presentata dall'Aggiudicatario;
- documento contenente le misure generali e specifiche di tutela;
- documento di aggiornamento valutazione rischio Covid-19;
- documento per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV).

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso in cui l'Appaltatore si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Appaltatore receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con l'Aggiudicatario, inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

## **ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento), eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno 12 mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS n. 2, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (fintantoché non verrà emanato, dovrà essere utilizzato lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito all'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Trascorsi 365 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), la riduzione dell'importo della garanzia del 30% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 30% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore concorrente.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Appaltatore possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

## **ART. 11 - DANNI A TERZI – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'affidamento, con ciò esonerando l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'affidamento stesso.

E' obbligo dell'Appaltatore stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), che riporti espressamente la copertura assicurativa del presente appalto richiamandone l'Oggetto ed il codice CIG, con massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico e per sinistro, e con un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico e per sinistro, con validità non inferiore alla durata del servizio e con franchigia non superiore ad € 5.000,00. È ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre:

1. prevedere la copertura verso l'Azienda aggiudicante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'affidamento;
2. annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente affidamento (esempio RTI), compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività oggetto dell'affidamento;
3. prevedere espressamente il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
5. riportare espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, richiamandone l'oggetto ed il Codice CIG, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione all'Azienda prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme all'Azienda, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra dovrà prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benestare dell'Azienda, inoltre l'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente all'Azienda, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo, ad accettare

l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte dell'Azienda, nel qual caso l'Azienda avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

## **ART. 12 - MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda, ai sensi della normativa vigente. L'Aggiudicatario, nel caso in cui l'Azienda lo ritenga necessario, dovrà abilitare la modalità di ordine pre-concordato per la gestione degli ordini.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto a seguito del collaudo delle riscuotitrici di cui all'art. 4.6 del presente Capitolato, su presentazione di regolare fattura.

Resta inteso che, durante il periodo di installazione delle riscuotitrici (e di contestuale dismissione delle riscuotitrici attualmente installate) previsto dal Cronoprogramma, il corrispettivo sarà commisurato alle riscuotitrici operative e pertanto calcolato sulla base della data di messa in servizio di ogni singola macchina.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:

- a) la rispondenza del servizio contrattualizzato con quelle effettivamente erogato;
- b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine;
- c) l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali.

Verranno direttamente trattenute al primo pagamento utile eventuali penali maturate durante lo svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.Lgs. 192/2012 e dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile e posticipata e dovrà contenere il riferimento al contratto, al periodo di fatturazione ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Sempre in sede di stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, all'Azienda.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva.

L'Appaltatore ed i subappaltatori dovranno trasmettere all'Azienda ULSS n. 2 all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in corso di esecuzione delle prestazioni, con cadenza mensile, tutta la documentazione prevista all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, come modificato dal D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla L. 19/12/2019 n. 157.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I..

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

Il Tesoriere dell'Azienda è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A.".

I canoni e i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di ogni costo necessario all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, contributivi, spese generali, spese per la registrazione del contratto ecc.), ad esclusione dell'I.V.A. (se dovuta).

### **ART. 13 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE**

L'Azienda indicherà il proprio referente (Direttore dell'Esecuzione) che, in qualità di responsabile dei rapporti con l'Appaltatore, sarà a disposizione dello stesso per dare tutte le informazioni necessarie o utili per lo svolgimento del servizio. Verrà individuato anche un suo delegato, con identici poteri ed obblighi, che fungerà da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

### **ART. 14 – REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione di prezzi si utilizza l'Indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie sulla parte della spesa relativa la personale.

Le modalità di calcolo della revisione prezzi sono pubblicate sul portale istituzionale dell'ISTAT (art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Si richiama integralmente l'analogo articolo del Disciplinare di gara.

### **ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata dall'Appaltatore;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. mancato superamento del periodo di prova;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

3. in caso di commissione di uno dei reati di cui agli art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e, comunque, in caso di perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
4. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
5. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
6. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
7. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
8. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda;
9. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
10. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
11. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato;
12. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore del servizio affidato senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante;
13. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i..

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo dedicato del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di titolo di studio adeguato. In tal caso si provvederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, o per mutate esigenze organizzative dell'Azienda.

#### **Art. 16 – RECESSO**

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

#### **ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Appaltatore.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

L'Appaltatore sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito accordo facente parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato.

## **ART. 19 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **ART. 20 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 198 del 31.01.2023, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

L'Appaltatore è tenuto alla sua osservanza.

È inoltre tenuto all'osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dall'A.N.AC. con Deliberazione n. 7 del 17/01/2023.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 21 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Al contratto che sarà stipulato con l'Aggiudicatario si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato sarà risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

In tal caso, sarà applicata a carico della "Ditta Aggiudicataria", oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell' "Azienda Socio-Sanitaria", del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto;

3) nel caso in cui la "Ditta Aggiudicataria" sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva all' "Azienda Socio-Sanitaria" ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto / subcontratto.

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto / subcontratto qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subappalto / subcontratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

La "Ditta Aggiudicataria" si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto / subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia alla "Ditta Aggiudicataria" e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto / subcontratto.

Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico della "Ditta Aggiudicataria" gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

L'"Azienda Socio-Sanitaria" si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della "Ditta Aggiudicataria", per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Al presente contratto si applicano le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 15.07.2014 e in data 27.01.2015.

## **ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 26 del Disciplinare di gara.

### **ART. 23 - NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA**

L'Appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le specifiche modalità di esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene il servizio reso ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione del servizio reso, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, l'Appaltatore tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione appaltante le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovesse scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

### **ART. 24 - VARIAZIONI SOGGETTIVE**

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

### **ART. 25 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si precisa che il presente caso riguarda l'affidamento del servizio di noleggio full-service di riscuotitrici automatiche dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana presso i Distretti di Treviso e Asolo, per il periodo di 36 mesi, pertanto:

- l'attività oggetto della fornitura viene svolta all'interno delle sedi aziendali, in locali in cui non sussistono altre lavorazioni, in particolare di tipo sanitario e non sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà il servizio, le Misure Di Tutela Generali fornite dall'Ente;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero;

- si rimanda alla Ditta aggiudicataria dell'appalto, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei propri lavoratori;
- vigilare affinché i responsabili delle strutture in cui si svolgerà l'appalto, provvedano ad informare e aggiornare il personale, in merito ai rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei luoghi di espletamento, è stato valutato che non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

### **COVID – 19 accessi in area Ospedaliera**

Vista la pandemia in corso causata dall'emergenza sanitaria per il virus COVID – 19, per qualsiasi motivo legato alla tipologia della fornitura, necessiti che il personale dell'Affidataria debba accedere ai locali aziendali, deve rispettare le misure di contenimento e di protezione individuale e per la collettività, secondo quanto previsto dall'ultimo DPCM attualmente in vigore. Altresì seguire scrupolosamente le disposizioni organizzative interne all'ospedale inerenti anche ai percorsi pedonali consentiti, e consultare la seguente documentazione specifica allegata al presente documento:

- Procedura n. 366 di valutazione dei rischi interferenti (Allegato n. 1);
- Misure di Tutela Generali e Specifiche (Allegato n. 2);
- Aggiornamento valutazione rischio Covid-19 (Allegato n. 3);
- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV, Allegato n. 4);

### **ART. 26 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Azienda, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

In ogni caso - nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria – l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

### **ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Azienda e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

*Allegati:*

- *Allegato n. 1 - Procedura n. 366 di valutazione dei rischi interferenti;*
- *Allegato n. 2 - Misure generali e specifiche di tutela;*
- *Allegato n. 3 - Aggiornamento valutazione rischio Covid-19;*
- *Allegato n. 4 - Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti / probabili / accertati da Coronavirus (2019-nCoV).*

## **Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si precisa che il presente caso riguarda l'affidamento del servizio di noleggio *full-service* di riscuotitrici automatiche dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana presso i Distretti di Treviso e Asolo, per il periodo di 36 mesi, pertanto:

- l'attività oggetto della fornitura viene svolta all'interno delle sedi aziendali, in locali in cui non sussistono altre lavorazioni, in particolare di tipo sanitario e non sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà il servizio, le MISURE DI TUTELA GENERALI fornite dall'Ente;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero;
- si rimanda alla ditta aggiudicataria dell'appalto, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei propri lavoratori;
- vigilare affinché i responsabili delle strutture in cui si svolgerà l'appalto, provvedano ad informare e aggiornare il personale, in merito ai rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei luoghi di espletamento, è stato valutato che non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

### **COVID – 19 accessi in area Ospedaliera**

Vista la pandemia in corso causata dall'emergenza sanitaria per il virus COVID – 19, per qualsiasi motivo legato alla tipologia della fornitura, necessita che il personale dell'Affidataria debba accedere ai locali aziendali, deve rispettare le misure di contenimento e di protezione individuale e per la collettività, secondo quanto previsto dall'ultimo DPCM attualmente in vigore. Altresì seguire scrupolosamente le disposizioni organizzative interne all'ospedale inerenti anche ai percorsi pedonali consentiti, e consultare la seguente documentazione specifica che verrà allegata alla documentazione di gara:

- aggiornamento valutazione rischio Covid-19;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV);
- Misure di Tutela Generali e Specifiche.

### **Procedura n. 366**

## **MISURE GENERALI DI TUTELA**

Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Responsabile dell'appalto dell'ULSS, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha provveduto a redigere uno specifico documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate", che resta a disposizione di eventuali richiedenti aventi titolo presso il Servizio di Prevenzione e Protezione. Comunque deve essere cura dell'Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

La gestione delle attività di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attività in essere. Per tali attività la ditta in sede di formulazione dell'offerta ha tenuto conto degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi propri. Dall'analisi seguente non risulta necessario procedere ad uno scorporo ed una riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati, in quanto si ritiene necessaria e sufficiente l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel presente DUVRI, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo. In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell'appaltatore:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell'Appaltatore;

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008, si specifica che l'Appaltatore:

- Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Attesta altresì di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verrà reso il servizio valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti di questa Azienda, al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea.
- Valuta la specificità degli ambienti ove si trova ad operare e - se del caso - predispone, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggetta il personale medesimo previo accordo con la scrivente Amministrazione, ai programmi formativi da questa previsti in materia per il proprio personale.
- Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.

- Fornisce all'Amministrazione, prima dell'inizio delle attività, un dettagliato programma di consegna della fornitura oggetto del contratto e delle attività previste per la messa in servizio/manutenzione delle attrezzature;
- Si impegna, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, a rispettare la specifica procedura nel seguito riportata.
- Si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti o subappaltatori impegnati all'interno dello stabilimento.
- Si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
- Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte. Qualora la ditta appaltatrice variesse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Nello svolgimento dei lavori/servizi oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori dell'Azienda ULSS 2 e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze. In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:

- Sia dotato di idoneo cartellino di riconoscimento visibilmente esposto.
- Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza.
- Non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.
- Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda ULSS 2 e degli utenti della stessa.
- Disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benestare del Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale dell'Azienda ULSS 2 e/o degli utenti della stessa.
- Non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto dell'appalto la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda ULSS 2 anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.
- Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell'Azienda ULSS 2. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore.
- Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di questa Azienda, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi questa Amministrazione la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso.
- Qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovrà accertare che non sussista pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attività, per caduta nelle aree sottostanti di

oggetti o prodotti pericolosi.

- Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Appaltatore.
- Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'AULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda ULSS 2, allo scopo incaricato.
- Non fumi nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Appaltatore, quelle del personale dell'Azienda ULSS 2, di eventuali ditte terze o artigiani operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei servizi sanitari, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività e di promuoverne il coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di più soggetti operanti (altre ditte, artigiani ecc.) è fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi. Pertanto la programmazione del lavoro dell'Appaltatore dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nelle Unità Operative e Servizi dell'Azienda ULSS 2, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese, e quindi l'Appaltatore dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà sospesa, e richiesta ai Dirigenti Responsabili delle aree di intervento la convocazione urgente di una riunione collegiale a cui partecipa anche un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ULSS 2, in cui le parti interessate (ULSS 2, ditte ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di più soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di tali rischi. Della riunione di cui sopra verrà redatto verbale che impegna, per le determinazioni conseguenti, le parti. Si informa pure che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati. Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. In generale si raccomanda quanto segue:

- In caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente.
- Se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli.
- Evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta.
- Non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile.
- Non usare l'ascensore ma unicamente le scale.
- Non intervenire sul focolaio d'incendio con estinguenti inadatti o incompatibili.
- Non usare acqua su apparecchiature elettriche.
- Assicurarsi dell'assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare.
- Non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica.

## **MISURE SPECIFICHE DI TUTELA**

- 1) all'interno del Presidio Ospedaliero, è necessario procedere a passo d'uomo;
- 2) nei percorsi interni rispettare la segnaletica;
- 3) i mezzi di trasporto utilizzati dall'Aggiudicataria, devono essere parcheggiati all'interno della sede Aziendale oggetto dell'appalto, sui parcheggi riservati all'utenza;
- 4) il personale dell'Aggiudicataria circola nella sede Aziendale munito di cartellino di riconoscimento e divisa di lavoro se prevista;
- 5) prima di accedere presso gli ambienti aziendali per l'attività oggetto dell'appalto, il personale dell'Aggiudicataria, avvisa sempre il referente aziendale del servizio; che avrà l'obbligo di fornire le indicazioni circa la presenza di eventuali rischi (elettrico, incendio, da radiazioni , biologico, ecc..) se eventualmente presenti nell'ambiente specifico;
- 6) il personale dell'Aggiudicataria, utilizza se previsti, idonei DPI per accedere presso l'ambiente dove sarà svolto il servizio, nel qual caso i DPI saranno forniti dall'Azienda, così come le informazioni per il corretto utilizzo, saranno fornite dal personale Aziendale presente;
- 7) prima di iniziare ogni tipo di attività, il personale dell'Aggiudicataria dovrà consultare le procedure per la gestione del rischio COVID – 19 negli ambienti ospedalieri, le quali saranno allegate alla procedura;



## ***DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI***

---

Valutazione dei rischi ai sensi Artt. 28 – 29 D lgs 81/08

### **COVID-19**

---

***Sede:***        **AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA**

---

Datore di Lavoro:  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:  
Medico Competente:

dr. Francesco Benazzi  
dott. Paolo Menna

***DATA: REV.4   Agosto 2021***

***REDAZIONE   SPP***

---

<p><b>APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE</b> <b>DR. FRANCESCO BENAZZI</b> Firmato digitalmente con metodo OCSP il 31/08/2021 N° identificativo del CPS: OID 1.3.159.10.1.1</p>
---

# Sommario

Introduzione.....	3
Aggiornamento DVR.....	3
Modalità di trasmissione e attività a rischio .....	4
Aree aziendali a rischio .....	5
Personale esposto al rischio .....	7
Analisi del rischio .....	7
Stima del rischio .....	8
Misure di prevenzione .....	8
Misure protettive.....	9
Informazione e formazione.....	9
Informazione sui rischi nell'ambiente di lavoro per ditte in appalto.....	10
Lavoratrice in gravidanza .....	10
Altre situazioni di rischio incrementato.....	10
Interventi attuati.....	11
Interventi da attuare .....	12

## **INTRODUZIONE**

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio 2020 (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019 \*.

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia ma che, nonostante questa definizione, può essere ancora controllata.

Successivamente la Direttiva (UE) 2020/739 della commissione del 3 giugno 2020, classifica ed inserisce il nuovo virus SARS-CoV-2 nel D. Lgs 81/2008 all'art. 268 del Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) nel **gruppo 3**, come *“agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”*.

\*Fonte: Ministero della salute – [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

## **AGGIORNAMENTO DVR**

Tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica, delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili sulle vie di trasmissione e della identificazione degli operatori sanitari maggiormente a rischio d'infezione da SARS-CoV-2, si è provveduto ad aggiornare il documento valutazione dei rischi (DVR), al fine di dar seguito agli interventi necessari.

L'aggiornamento della valutazione tiene conto dell'impatto del nuovo fattore di rischio sulle attività sanitarie e socio-sanitarie proprie dell'azienda con particolare attenzione ai reparti, servizi ed aree assistenziali che, fin dall'inizio (pronto soccorso, infettivologia, terapia intensiva) o in base agli aggiornamenti organizzativi (raggruppamento pazienti Covid-19 in aree specifiche aziendali), sono stati individuati e/o organizzati per l'assistenza ai pazienti affetti dalla malattia Covid-19.

Al fine della valutazione e così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, sono state utilizzate le seguenti fonti informative:

- Documenti presenti sul sito internet del Ministero della Salute;
- DPCM del 01/03/2020;

- Il decreto legge 2.03.20 n°9;
- Procedura regionale Nuovo coronavirus (SARS- Cov-2) Rev 02 del 06.03.2020;
- Indicazioni COVID- 2019, documento aziendale, n° prot. 36636 del 24/02/2020;
- Circolare Ministero della Salute 0005443-22/02/2020– COVID;  
“Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 COVID- 19)” – World Health Organization, 27 February 2020;
- Rapporto ISS COVID-19 del 28 Marzo 2020 rev.n° 2/2020- Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2.
- Aggiornamento Nazionale ISS Epidemia COVID-19, 06/04/2020.
- Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Roma: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità; 2020.
- Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021).
- Task force COVID-19 del dipartimento malattie infettive e Servizio di informatica. Istituto Superiore di Sanità. Epidemia COVI-19. Aggiornamento nazionale 10 marzo 2021.
- DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
- Attivazione di un piano mirato di prevenzione sulle misure anti-contagio e sulla gestione dei focolai di infezione da Covid-19 negli impianti di macellazione e sezionamento: nota metodologica ad interim versione 08/04/2021.

### **MODALITÀ DI TRASMISSIONE E ATTIVITÀ A RISCHIO**

Nell’attuale scenario emergenziale COVID-19 italiano (come da rapporto ISS COVID-19, n.2/2020 in data 28.03.2020, e relazioni di aggiornamenti del Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021 ai quali si rimanda per i dettagli) le evidenze scientifiche dimostrano che la trasmissione del virus SARS-CoV-19 può avvenire, come già riportato al punto 2.5, con le seguenti modalità:

- nella maggior parte dei casi attraverso goccioline - droplets ( $\geq 5\mu\text{m}$  di diametro) generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto soprattutto con la tosse o starnuti ed espulse a distanze brevi ( $< 1$  metro).
- Per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi.
- La trasmissione per via aerea (che avviene attraverso particelle di dimensioni  $< 5\mu\text{m}$  che si possono propagare a distanza  $> 1$  metro) non è documentata per i coronavirus incluso SARS- CoV-2, ad eccezione di specifiche procedure che possono generare aerosol (ad esempio, intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata) e che avvengono soltanto in ambiente sanitario.
- Contaminazione fecale, vi sono alcune evidenze che l’infezione da SARS-CoV-2 può manifestarsi con sintomi intestinali e che il virus possa essere presente nelle feci. Tuttavia, ad oggi solo uno studio ha dimostrato la presenza di virus vitale in un singolo campione di feci.

Pertanto il **rischio di trasmissione** di SARS-CoV-2 è determinato da:

- via di trasmissione (da *droplets* e da contatto);
- tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del virus si riduce notevolmente;
- tipo di contatto assistenziale; il rischio aumenta quando:
  - il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti);
  - il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione sia in ospedale che in altri ambiti assistenziali territoriali (come ad esempio operatori del territorio coinvolti nella assistenza medica ripetuta e/o continuata di casi sospetti e confermati di COVID-19);
  - si eseguono *manovre e procedure a rischio di produrre aerosol* delle secrezioni del paziente (esempi: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo, anche effettuato in comunità).

Di conseguenza il rischio è tanto più elevato quanto meno sono applicate le misure igieniche, preventive e protettive del personale che assiste in via continuativa utenti ricoverati o effettua prestazioni a utenti in transito.

#### **AREE AZIENDALI A RISCHIO**

Le aree considerate a rischio comprendono tutti gli ambiti che erogano prestazioni socio/sanitarie alla popolazione, i quali possono essere frequentati da persone malate o con malattia in incubazione. Di conseguenza per i lavoratori dell'azienda, il rischio da agente SARS-CoV-2 risulta principalmente determinato dalla presenza di pazienti Covid-19 positivi e sintomatici e dalla frequenza e tipologia delle interrelazioni assistenziali con gli stessi.

Quindi:

- **nelle strutture ospedaliere** il rischio si riscontra in ragione delle possibilità di trasmissione che si possono presumibilmente concretizzare in un certo reparto / attività; queste dipendono principalmente dalla numerosità delle possibili fonti di contagio presenti (pazienti Covid-19), dalla gravità della loro sintomatologia e dalle attività e modalità operative tipiche che si svolgono nel reparto e che, a loro volta, determinano le situazioni di possibile esposizione dei lavoratori alle diverse possibilità di contagio: contatto, droplets, aerosol;
- **nelle attività dipartimentali e distrettuali-territoriali** il rischio si riscontra in ragione delle possibilità di trasmissione collegate alle attività assistenziali a pazienti rientranti nei casi Covid-19 compreso l'isolamento fiduciario.

Si deve in ogni caso considerare, data l'attuale situazione di emergenza epidemiologica, che pur con l'attuazione ed il rispetto delle misure precauzionali al fine di prevenire la possibilità di trasmissione dall'utenza (paziente Covid-19) ai lavoratori e/o tra lavoratori e lavoratori, l'eventualità di un contagio occasionale non può essere tassativamente esclusa e quindi si ritiene di doversi sempre considerare la "trasmissione occasionale" quale rischio residuo generalizzato, anche nelle situazioni non comportanti l'assistenza a casi Covid-19.

Anche il personale amministrativo e non operante con l'utenza, si considera rientrante nel caso di possibile "trasmissione occasionale", legata dalla possibilità di trasmissione tra lavoratori.

Si specifica inoltre che, per contenere il rischio, l'azienda ha identificato centri di riferimento per l'accoglienza di pazienti con infezione Covid-19, raggruppandoli in base all'intensità di cura/assistenza erogata.

In base alle suddette premesse e considerazioni **si individuano tre fasce di rischio, a gravità crescente** rispetto il rischio da infezione da agente SARS-CoV-2 e così definite:

**1) fascia di rischio di Livello 1**

<b>Rischio occasionale</b>	<b>La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere occasionale con riferimento alla trasmissione via droplets e contatto:</b>
<b>UU.OO/Servizi</b>	Tutti i reparti ospedalieri e dipartimentali – distrettuali che non forniscono assistenza diretta a casi Covid-19.

**2) fascia di rischio di Livello 1A**

<b>Rischio basso</b>	<b>La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere basso in riferimento alla potenziale presenza di pazienti/utenti asintomatici (non noti) in transito per trasmissione via droplets e contatto:</b>
<b>UU.OO/Servizi</b>	Tutti i Servizi ospedalieri - dipartimentali– distrettuali che forniscono assistenza diretta anche ambulatoriale non dedicate a pazienti Covid-19.

**3) fascia di rischio di Livello 2**

<b>Rischio medio</b>	<b>La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere collegato alla trasmissione via droplets e contatto.</b>
<b>UU.OO/Servizi</b>	Aree assistenziali dedicate a pazienti Covid-19 non critici e non richiedenti procedure a rischio di generare aerosol (nuovi reparti Covid-19 a bassa-media intensità), veterinari/macelli ecc...

Inoltre si considerano in questa fascia anche:

- le situazioni intermedie, quali triage o reparti di transito, dove sono ospitati i pazienti non ancora confermati Covid-19 e per i quali sono in corso accertamenti;
- i reparti ove possono essere inviati casi Covid-19 per accertamenti diagnostici o per specifici trattamenti: reparti di diagnostica e dialisi.

**4) fascia di rischio di Livello 3**

<b>Rischio alto</b>	<b>La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere collegato alla trasmissione via droplets via contatto ed anche a mezzo aerosol</b>
<b>UU.OO/Servizi</b>	Le aree con attività previste per pazienti critici o in accertamento ove si svolgono procedure a rischio di generare aerosol comprendono ad esempio terapia intensiva, pneumologia, infettivologia, pronto soccorso e

	nuovi reparti “Covid-19” per cure intensive; etc.
--	---

Esempi di manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del paziente sono: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo sia nella fase di prelievo che nella fase diagnostica.

### **PERSONALE ESPOSTO AL RISCHIO**

Il personale esposto può essere quindi di qualsiasi qualifica, purché operante nelle aree descritte, ad esclusione del personale dell'area/servizi amministrativi e/o tecnici senza contatto con l'utenza, per il quale vige un rischio occasionale paragonabile a quello della popolazione generale.

### **ANALISI DEL RISCHIO**

Conformemente ai criteri di valutazione del rischio biologico indicati dall' art. 271 del D.Lgs 81/08, si tiene conto:

- Che il virus COVID-19, è stato ricompreso nell'allegato XVI come agente biologico del gruppo 3, ovvero “agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. A tal proposito si precisa che da gennaio 2021 è disponibile il vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19”, obbligatorio per tutti gli operatori sanitari esposti al rischio.
- Che il virus è responsabile di un'infezione respiratoria con sintomi aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza.
- Che soprattutto i portatori di gravi patologie preesistenti possono avere complicanze anche gravi e secondarie dovute all'infezione.
- Che la modalità di trasmissione più importante e da temere è soprattutto quella respiratoria.
- Che dall'inizio dell'epidemia alle ore 12 del 10 marzo 2021, sono stati riportati al sistema di sorveglianza 3.097.542 casi di COVID-19 diagnosticati in Italia dai laboratori di riferimento regionale come positivi per SARS-CoV-2; *(dati tratti dal documento ISS- Task-force del dipartimento di malattie infettive- marzo 2021)*.
- Che la curva epidemica dimostra nella seconda ondata epidemica, in termini di numero complessivo di casi giornalieri notificati, un numero più elevato di quello della prima ondata, grazie all'aumentata capacità diagnostica. Dalla metà di novembre la curva ha mostrato un andamento in lenta ma costante diminuzione fino a 21 dicembre per poi risalire nelle 2 settimane successive. Nel mese di gennaio la curva si è stabilizzata con piccole variazioni giornaliere, ma dal 20 febbraio si osserva un trend di nuovo in aumento. *(dati tratti dal documento ISS- Task-force del dipartimento di malattie infettive- marzo 2021)*.
- Che al 10 marzo 2021, risultano guariti 2.342.048 casi. Escludendo dal totale dei casi segnalati i casi guariti, i casi deceduti per Covid-19 e gli altri decessi non legati a COVID-19 (99.611 e 430 rispettivamente) e 2.948 casi persi al follow-up. *(dati tratti dal documento ISS- Task-force del dipartimento di malattie infettive- marzo 2021)*.
- Che dall'inizio dell'epidemia sono stati diagnosticati 124.003 casi tra gli operatori sanitari (età mediana 47 anni) pari al 4% dei casi totali segnalati. La letalità tra gli operatori sanitari è inferiore alla letalità totale della popolazione, verosimilmente perché gli operatori sanitari asintomatici e pauci-sintomatici vengono maggiormente testati rispetto alla popolazione generale. A metà novembre la percentuale dei casi tra gli operatori sanitari ha superato il 5% del totale, ma dalla metà di gennaio si osserva un trend in diminuzione verosimilmente attribuibile al completamento del ciclo vaccinale in una buona percentuale di soggetti

appartenenti a questa categoria. (dati tratti dal documento ISS- Task-force del dipartimento di malattie infettive- marzo 2021).

### **STIMA DEL RISCHIO**

Tenuto conto che le misure preventive/protettive attuate dall'azienda ULSS 2:

- Sono in conformità alle Leggi, disposizioni, procedure, istruzioni, protocolli nazionali, regionali e aziendali, sulla scorta delle evidenze scientifiche disponibili per contenere il rischio di esposizione dei lavoratori all'agente biologico Sars-CoV-2.
- Le disposizioni adottate per la sorveglianza del personale sanitario, in conformità alle Legge ed alle Istruzioni Operative regionali, contrastano la presenza in servizio di personale Covid-19 positivo.
- Le disposizioni organizzative, procedurali e comportamentali impartite al personale, insieme alla campagna vaccinale, sono finalizzate alla prevenzione della possibilità di contagio diretto tra lavoratori, sia dipendenti dell'azienda sia dipendenti di aziende appaltatrici.
- L'organizzazione ospedaliera adottata per fronteggiare l'emergenza in corso prevede, fin dal triage di ingresso nelle strutture, l'indirizzo dei pazienti Covid-19 su percorsi assistenziali dedicati e separati da quelli degli altri pazienti.
- Sono predisposti i raggruppamenti dei pazienti Covid-19 in strutture dedicate.

Di conseguenza per i lavoratori della azienda ULSS 2 il rischio da agente SARS-CoV-2 risulta principalmente determinato dalla presenza di pazienti Covid-19 positivi e dalla frequenza e tipologia delle interrelazioni assistenziali con gli stessi.  
In relazione perciò alle fasce di rischio sopra elencate, si ritiene:

- **Per le Attività nella fascia di rischio di Livello 1, rischio occasionale**

In tale fascia di rischio, come precisato al punto "Aree aziendali a rischio", sono ricomprese tutte le attività in assenza di utenza, ricomprendendo anche in tale fascia il personale amministrativo.

- **Per le Attività nella fascia di rischio di Livello 1A, rischio basso**

In tale fascia di rischio, come precisato al punto "Aree aziendali a rischio", sono ricomprese tutte le attività con utenza/pazienti non Covid-19 o non sospetti tali.

- **Per Attività nella fasce di rischio di Livello 2 e 3, rischio medio/alto**

In tale fascia di rischio, come precisato al punto "Aree aziendali a rischio", rientrano tutte le UU.OO/Servizi che accolgono pazienti Covid-19 per le quali è prevista assistenza a media ed elevata intensità di cure.

### **MISURE DI PREVENZIONE**

La misura di prevenzione principale per gli operatori sanitari è la vaccinazione, resa obbligatoria dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44 art.4 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". Oltre a questa misura è fondamentale che tutti i lavoratori rispettino le seguenti azioni al fine di prevenirne la diffusione da COVID-19 all'interno delle aree sanitarie. Tali misure sono state riportate dal Ministero della Salute, dall' Istituto Superiore della Sanità, dalla Regione e dalle indicazioni Aziendali di seguito elencate, esse riguardano un approccio globale alla prevenzione della malattia. Le azioni preventive risultano essere:

- Riconoscimento, isolamento e raggruppamento dei casi di malattia;
- rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a quelle previste da droplets e da contatto, tra le quali l'igiene delle mani (anche con soluzioni disinfettanti, già in uso e presenti) e l'etichetta della tosse, la disinfezione delle superfici e ambienti di lavoro ecc..., ampiamente descritte nei vari documenti del Ministero della salute e della Regione Veneto;
- ove possibile, areazione dei locali;
- limitazione dell'ingresso dei visitatori nelle aree di degenza;
- evitare i trasporti del paziente dalle aree di isolamento o prevedere gli accertamenti diagnostici presso le stesse;
- evitare il sovraffollamento delle aree di attesa (anche con attività programmata/frazionata) anche attraverso il distanziamento pari a non meno di un metro tra un utente e l'altro;
- il personale di front-office deve mantenere una distanza di almeno un metro dall'utenza laddove non sia presente una barriera fisica di separazione (vetro).
- concentrazione delle attività assistenziali, pianificando e raggruppando le stesse per ridurre all'accesso alle stanza/e dei degenti Covid-19.

Tutte queste indicazioni sono fornite ai lavoratori attraverso le comunicazioni aziendali, compreso quelle già in vigore (es. confezionamento e trasporto dei campioni biologici, procedura sul corretto utilizzo dei DPI) e fanno parte del razionale delle Precauzioni Standard e delle Precauzioni basate sulla via di trasmissione per la prevenzione delle malattie infettive.

Considerato che il virus Covid- 19 viene trasmesso per droplets-contatto, sono da includere nel rischio tutte le attività in presenza di tali condizioni e pertanto si richiede all'operatore **l'applicazione delle precauzioni standard** e di quelle basate sulla via di trasmissione specifica.

### **MISURE PROTETTIVE**

Si rimanda alle procedure aziendali con le indicazioni sul corretto utilizzo i DPI, CdR AF4041 "Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)" e al video audio dimostrativo sulla corretta procedura di vestizione e svestizione.

In caso di indisponibilità o scorretto utilizzo dei DPI, il rischio diverrebbe inaccettabile e non valutabile.

### **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Le misure di prevenzione/protezione adottate dall'azienda sono confermate dalle direttive ministeriali e regionali. Risultano pertanto fondamentali i comportamenti della collettività ma ancora di più del singolo operatore sanitario, quindi sono da considerare applicabili i seguenti provvedimenti:

- 1) istruzione degli utenti/familiari sui comportamenti da tenere per contenere le secrezioni respiratorie e i contatti interumani;
- 2) materiale informativo ad uso del personale (Video audio-dimostrativi procedure) e dell'utenza ( poster del lavaggio mani, misure precauzionali dell'OMS, ecc...);
- 3) chiara identificazione delle aree a rischio e delle limitazioni (es. interdizione alle stanze di isolamento);
- 4) formazione e addestramento del personale sulla corretta modalità di vestizione/svestizione.
- 5) possibilità di iscriversi ad un corso di formazione in modalità FAD sul rischio specifico predisposto dall'ISS e rivolto a tutti gli operatori sanitari;
- 6) corso FAD Campagna Vaccinale COVID-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19"- Regione Veneto.

**INFORMAZIONE SUI RISCHI NELL'AMBIENTE DI LAVORO PER DITTE IN APPALTO**

Le attività svolte dalla ditta appaltatrice non devono comportare in alcun modo un aumento dei livelli di rischio esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda ULSS 2.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/08 si è provveduto a redigere la presente nota sui rischi residui ed ambientali presenti presso le strutture sanitarie, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del Committente e della Ditta appaltatrice. Si richiama perciò l'attenzione a tutti i lavoratori sull'importanza al rispetto di tali raccomandazioni contenute nel presente documento.

Deve essere cura della ditta appaltatrice adottare tutte le precauzioni richieste dalla tipologia della presenza del nuovo rischio, basandosi sulle direttive ministeriali, regionali, norme di buona tecnica e di sicurezza e disposizioni aziendali al fine ridurre al minimo i rischi. In considerazione del fatto che le percentuali più alte di pazienti Covid-19 sono collocati nelle strutture ospedaliere, dove il rischio di contagio è maggiore, si raccomanda al personale della ditta operante di:

- utilizzare correttamente i DPI in relazione alle attività e al luogo di svolgimento,
  - raccogliere preventivamente informazioni dei luoghi di svolgimento dell'attività, per una corretta classificazione del rischio e per l'adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione.
- In particolare, il personale adibito alla pulizia degli ambienti dove possono soggiornare utenti/pazienti sospetti/accertati di infezione, devono osservare le precauzioni derivanti dall'isolamento del paziente, l'adozione delle precauzioni standard e dei DPI.

Inoltre, si raccomanda alla ditta appaltatrice di ottemperare a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. n° 44 del 01.04.2021 .

**LAVORATRICE IN GRAVIDANZA**

Le donne in gravidanza sono considerate una popolazione a rischio per le infezioni respiratorie virali, come le infezioni da COVID-19 (*Corona Virus Disease*) e l'influenza stagionale, per le possibili conseguenze sulla madre e sul feto. Per tale motivo è raccomandata sia la vaccinazione antinfluenzale sia quella da anti SARS CoV2, previa valutazione medica, associate alle comuni azioni di prevenzione primaria che prevedono l'igiene frequente delle mani, l'attenzione a evitare il contatto con soggetti malati o sospetti, il distanziamento sociale e l'uso della mascherina, secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute, dell'ISS e delle istituzioni internazionali.

L'Azienda ha predisposto l'assegnazione delle suddette di norma in aree amministrative senza il contatto con l'utenza. Laddove questo non sia possibile, previa valutazione del profilo di rischio individuale da parte del medico competente, possono essere considerate mansioni di tipo assistenziale a basso rischio di contagio oppure, se anche questa opportunità non risulti percorribile, verrà disposta l'astensione anticipata dal lavoro.

**ALTRE SITUAZIONI DI RISCHIO INCREMENTATO**

La situazione di emergenza causata dal diffondersi dell'epidemia e l'impatto che la stessa ha nella attività socio sanitaria dell'azienda ULSS 2, determina anche altre situazioni di allarme sul profilo di rischio dei lavoratori.

Infatti l'emergenza sanitaria in atto richiede ai lavoratori coinvolti nella rete di gestione dell'emergenza, nelle attività ospedaliere, in quelle di comunità e territoriali, un impegno straordinario per fronteggiare l'epidemia. I fattori di rischio sono: l'esposizione all'infezione, i turni di lavoro incalzanti, la fatica fisica, la variabilità organizzativa e il sovraccarico emotivo; ovvero condizioni organizzative, relazionali, psicologiche e riguardanti la sicurezza che rappresentano sicuramente una fonte di **stress psicologico oltre che fisico**.

Tale condizione di stress è aggravata dal timore di contrarre l'infezione e di trasmetterla ai propri familiari, dalla mortalità e sofferenza per la perdita di pazienti e colleghi, la separazione spesso prolungata dalla famiglia, i cambiamenti nelle pratiche e procedure di lavoro, la necessità di fornire un maggiore supporto emotivo ai pazienti in isolamento e la fatica fisica legata all'utilizzo dei dispositivi di protezione.

La letteratura scientifica dedicata allo **stress lavoro-correlato** ha ampiamente confermato come il settore sanitario sia di per sé caratterizzato dalla presenza di fattori di rischio psicosociale strettamente legati all'organizzazione lavorativa, alla sicurezza e alla salute degli operatori: turni, reperibilità, gestione di emergenze/urgenze, carenza di personale; confronto quotidiano con situazioni di estrema sofferenza; potenziale rischio di episodi di aggressione verbale e/o fisica. Tutti fattori che nelle situazioni di emergenza, come l'attuale, si amplificano.

Risulta fondamentale pertanto mettere a disposizione dei lavoratori la possibilità di un appropriato supporto psicologico, come prontamente attuato dall'azienda mediante la costituzione del "Nucleo di psicologia dell'emergenza COVID-19", far data dal 24 marzo e reso disponibile ai lavoratori attraverso la comunicazione a mezzo del canale istituzionale "angolo del dipendente".

Il nucleo è costituito da team di psicologi dell'Azienda esperti in psicologia dell'emergenza, disponibili dal lunedì al venerdì in orario 08.00/17.00.

Il progetto di sostegno psicologico Covid-19, oltre a distribuire opuscoli informativi, prevede interventi rivolti agli operatori sanitari che direttamente assistono i ricoverati, a chi è in quarantena, positivo al tampone e/o in isolamento fiduciario.

### **INTERVENTI ATTUATI**

Tra gli interventi già attuati in Azienda:

- incontri informativi con Preposti e Dirigenti come da indicazione aziendale;
- ricognizione dei DPI come richiesto dalla Regione Veneto con nota prot. 58238 del 06/02/2020;
- formazione/addestramento vestizione e svestizione dei DPI e uso del FFP 2/P3 continuo del personale esposto al rischio;
- video audio dimostrativo sulla modalità di vestizione e svestizione, tale video è a disposizione dei lavoratori nel portale intranet;
- Informativa a tutti i lavoratori per la difesa dal COVID-19 diffusa attraverso l'angolo del dipendente in data 23.02.20;
- Attivazione per lavoro agile, laddove possibile;
- Riorganizzazione degli spazi per la fruizione della mensa;
- Recepimento delle indicazioni INAIL per il riconoscimento degli infortuni da COVID-19 e gestione degli stessi;
- Attuazione delle disposizioni regionali relative a piano esecuzioni tamponi e campagna vaccinale con rispettiva valutazione del rischio delle sedi di esecuzione tamponi e sedute vaccinali;

- Istituzione di un nucleo di psicologia dell'emergenza COVID-19, rivolto ai lavoratori;
- Informazione ai lavoratori della possibilità di accesso ad un corso di formazione FAD per il rischio specifico, predisposto dal ISS e accessibile a tutti;
- Identificazione delle strutture sanitarie dedicate all'accoglienza pazienti covid-19;
- Predisposizione dell'istruzione operativa "Utilizzo dei DPI nella gestione dei casi sospetti da Coronavirus CdR AF 4041" e relative revisioni, diffusa a tutti i lavoratori attraverso i dirigenti/preposti e divulgata anche durante gli incontri di formazione e addestramento, la medesima informativa è presente nell'area intranet SPP.
- Trasmissione dei DVR e loro revisioni alle ditte in appalto.
- Allontanamento temporaneo delle lavoratrici in gravidanza negli ambienti di lavoro a rischio biologico.

### **INTERVENTI DA ATTUARE**

Nella tabella successiva si riportano i provvedimenti individuati e da attuare assegnandoli ai soggetti definiti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come coloro che assumono la responsabilità di assicurare l'attuazione delle misure.

<b>Interventi da attuare</b>	<b>Competenze e responsabilità</b>
Svolgere attività continua di addestramento vestizione/svestizione dei DPI ai nuovi assunti e/o re-fresh ai lavoratori delle aree considerate più a rischio	SPP
Mantenere il livello di rischio così come valutato nel DVR, rendendo disponibili i DPI in numero sufficienti e secondo tipologia appropriata	Datore di lavoro
Vigilare sul corretto utilizzo dei DPI e applicazione della procedura	Dirigenti/Preposti
Trasmettere l'aggiornamento del DVR ai Responsabili Unici di Procedimento (RUP) degli appalti, i quali devono diffonderlo alle ditte.	SPP/Responsabili Unici di Procedimento (RUP)
Prevedere il rispetto delle prescrizioni (autocertificazione e/o altra modalità) previste dalla normativa vigente in merito alla vaccinazione, art. 4 comma 1 D.L. n° 44 del 01.04.2021 " <i>....gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono <b>obbligati</b> a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2...</i> ".	Responsabili Unici di Procedimento (RUP)/Direzione aziendale

# “Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)”

## INDICE

Premessa

1. Campo di applicazione
2. Scopo
3. Documenti di riferimento
4. Definizioni e abbreviazioni
5. Modalità operative
6. Revisioni
7. Allegati

<b>Redazione</b>	Servizio Prevenzione e Protezione
<b>Verifica Tecnica</b>	<p>Michelangelo Salemi – Direttore del Dipartimento di Direzione Medica – Pieve di Soligo</p> <p>Marco Cadamuro Morgante – Direttore del Dipartimento di Direzione Medica – Asolo</p> <p>Stefano Formentini – Direttore del Dipartimento di Direzione medica – Treviso</p> <p>Stefano De Rui- Direttore Dipartimento Prevenzione</p> <p>Maurizio Sforzi - Direttore Distretto Socio Sanitario Treviso Sud</p> <p>Direzione Distretto Socio Sanitario Treviso Nord</p> <p>Simone Tasso - Direttore Distretto Socio Sanitario Asolo</p> <p>Piera Bonato - Direttore Distretto Socio Sanitario Pieve di Soligo</p>
<b>Approvazione</b>	<p>Stefano Formentini - Direttore Sanitario</p> <p>Roberto Rigoli – Direttore Servizi Socio Sanitari</p>

*Il presente documento è di proprietà dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana e può essere riprodotto o consegnato a terzi previa autorizzazione del Direttore Generale. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia. Tutte le copie carta sono ritenute di lavoro per le quali non si garantisce l'aggiornamento. Le copie aggiornate sono su rete intranet.*

# Procedura

## Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)

### PREMESSA

Le indicazioni contenute nella presente procedura con i relativi aggiornamenti, rappresentano un valido strumento, in tutta la fase pandemica per contenere il rischio di trasmissione del virus e di diffusione delle varianti al fine di ridurre anche l'impatto sui servizi socio-sanitari, assicurando il mantenimento di standard essenziali per l'assistenza. Il contesto e le necessità attuali della gestione della pandemia da SARS CoV-2 in Italia ha coinvolto gli operatori sanitari sensibilizzandoli sull'importanza del rispetto rigoroso e sistemico delle disposizioni ministeriali e dell'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuali (Dpi). In tal senso si richiamano tutti gli operatori sanitari alla sensibilizzazione al fine di adottare sempre, laddove previste, le adeguate misure di protezione in base alla tipologia e livello di esposizione al rischio professionale specifico.

Si evidenzia inoltre, che i DPI devono essere considerati come una misura efficace di protezione dell'operatore sanitario solo se inseriti all'interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario. Si sottolinea infine che le indicazioni fornite nella presente procedura potrebbero essere ulteriormente e tempestivamente modificate in base ad eventuali nuove conoscenze scientifiche relative all'andamento epidemiologico e all'evoluzione/mutazione del virus SARS-CoV-2 che comporti un diverso livello di rischio per gli operatori sanitari.

Per aggiornamenti sull'andamento epidemiologico consultare il sito:

<http://www.salute.gov.it/portale/home.html>

### 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica all'interno dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per l'utilizzo corretto e razionale dei dispositivi di protezione individuale contro l'infezione da SARS-CoV-2 in tutte le attività sanitarie e socio sanitarie per gli operatori sanitari che assistono persone sospette/accertate da SARS-CoV-2.

Le indicazioni che seguono si riferiscono ad attività per le quali si è ritenuto, previa condivisione con la direzione strategica, dettagliare le modalità di protezione ritenute adeguate per gli operatori. Molte altre attività non descritte specificatamente si sovrappongono a quanto schematizzato per analogia di rischio.

### 2. SCOPO

Lo scopo della presente Procedura è quello di fornire le indicazioni sull'utilizzo dei DPI al fine di consentire il contenimento della trasmissione del virus SARS-CoV-2 anche alla luce delle più aggiornate conoscenze scientifiche fornite da documenti Regionali, dalle indicazioni del Centres for Disease Control and Prevention, dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Rispetto alle precedenti edizioni, questa revisione è stata strutturata con l'obiettivo di semplificare le indicazioni operative al fine di renderle maggiormente contestualizzabili alle varie professionalità ed attività presenti in azienda.

I soggetti maggiormente a rischio d'infezione da tale virus sono sempre coloro che operano a stretto contatto con paziente/utenti affetti da SARS-CoV-2, in primis quindi gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta a tali casi, il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici e il personale che lavora nei vari contesti sanitari per un lungo periodo. Pertanto, tutti gli operatori sanitari devono utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e dall'adesione ad eventuali programmi di screening dell'infezione.

Per aggiornamenti sui rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità consultare il sito:

[Rapporti ISS COVID-19 - ISS](#)

# Procedura

## Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)

### 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Circolare Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P – COVID “Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 COVID- 19” – World Health Organization, 27 February 2020
- CIRCOLARE del Ministero della Salute Emergenza COVID-19, 30/04/2020: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020
- CIRCOLARE del Ministero della Salute Emergenza COVID-19, 31/03/2020: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento
- Rapporto ISS COVID-19 del 28 Marzo 2020 rev.n° 2/2020- Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-Cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-Cov-2
- Rapporto ISS COVID-19 n°2/2020 rev.: Indicazioni ad interim per l'utilizzo razionale delle protezioni da infezione SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS- CoV-2
- Ordinanza Regione Veneto n°46 del 4 maggio 2020
- Linee di indirizzo Regione Veneto per la riapertura delle attività sanitarie- Fase 2 Covid-19- “La gestione degli accessi in Ospedale”, prot. n° 196849 del 19 maggio 2020
- Emergenza Covid-19 fase 3 - Procedura regionale Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) rev.04 del 23/07/2020
- Infection prevention and control of epidemic-and pandemic-prone acute respiratory infections in health care - WHO Guidelines 2014
- Considerations for Covering N95s to Extend Use Posted on June 16, 2020 by Jeffrey Powell, MS; Jonisha Pollard, MS, CPE; Dana Rottach, PhD; and Edward Sinkule, PhD, MPH, FACS
- Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020.
- European Centre for Disease Prevention and Control “Infection, prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings” – 06 ottobre 2020;
- OMS “Technical specifications of personal protective equipment for COVID-19” – 13 novembre 2020;
- Circolare 705 del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021.
- Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021).
- DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
- Agrimi U, Bertinato L, Brambilla G, Minelli G, Settimo G, Brusaferrò S, Brusco A, D'Amario S, Boccuni F, Rondinone BM, Tomao P, Vonesch N, Iavicoli S, Di Leone G, De Nitto S, Napolano F, Rizzo L, Lagravinese D, Cornaggia N, Savi S, Russo F. Attivazione di un piano mirato di prevenzione, sulle misure anti contagio e sulla gestione dei focolai di infezione da COVID-19 negli impianti di macellazione e sezionamento: nota metodologica ad interim. Versione dell'8 aprile 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2021 (Rapporto ISS COVID-19 n. 8/ 2021).

### 4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- DPI: Dispositivi di protezione individuale, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

# Procedura

## Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)

- Camice monouso: dispositivo di protezione individuale che a seconda dell'esposizione al rischio verrà utilizzato: idrorepellente, impermeabile (al tronco e avambracci) oppure in materiale leggero.
- FFP2 e FFP3: "*filtering face piece*" maschera facciale filtrante.

### 5. MODALITA' OPERATIVE

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ricordiamo che le misure generali di prevenzione che tutti gli operatori devono adottare per la mitigazione del rischio sono fattori di protezione "chiave" sia nei contesti sanitari sia di comunità. Le più efficaci misure di prevenzione da includere sono:

- praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone e/o con soluzioni/gel a base alcolica;
- preferire l'utilizzo di soluzioni/gel a base alcolica, in modo da consentire l'igiene delle mani al letto del paziente in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto, prima di manovre asettiche, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici in vicinanza del paziente);
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- fornire e far indossare la mascherina chirurgica al paziente/utente con sintomi respiratori (se le condizioni cliniche lo consentono) ed educarlo alla corretta igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori.
- prevedere la sistematica sanificazione e aereazione degli ambienti;
- sostituire la divisa di lavoro al termine di ogni turno di servizio.

Nello specifico è consigliato:

#### 1) Igiene delle mani.

L'igiene delle mani risulta essere la misura principale di prevenzione per contenere la trasmissione del virus SARS CoV-2. Secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in questa specifica situazione, va privilegiato l'utilizzo della soluzione idroalcolica attraverso la frizione manuale che deve durare tra 20 e 30 secondi.

L'Azienda ULSS 2 ha implementato la presenza di distributori di soluzione idroalcolica agli ingressi delle strutture sanitarie, nelle percorrenze maggiormente frequentate e nei servizi territoriali al fine di facilitare l'adozione della misura preventiva anche da parte dell'utenza esterna.

#### 2) Distanze di sicurezza

La distanza di almeno 1 metro risulta essere indicata, in particolare tra le persone che presentano sintomi respiratori, tosse, raffreddore, starnuti, quale misura di precauzione da adottare in tutti gli ambienti. Detta misura, rientra quindi anche tra quelle da attuare negli spazi comuni come le sale d'attesa che include l'adozione anche di altre azioni come: mantenimento dell'alternanza tra i posti a sedere (uno occupato e uno /due a fianco liberi); consentire la presenza di un unico accompagnatore, ove strettamente necessario; limitare la permanenza nei locali solo per il tempo minimo necessario; programmare gli accessi prevedendo adeguati intervalli di tempo.

#### 3) Uso della mascherina chirurgica

Il personale sanitario è incaricato di far indossare correttamente e far mantenere la mascherina chirurgica destinata agli utenti esterni. Per i pazienti degenti presso tutte le UU.OO. aziendali è indicato l'utilizzo della mascherina chirurgica, laddove tollerata, per il maggior tempo possibile o quantomeno nelle situazioni di vicinanza ad altri pazienti o al personale; se il paziente non riesce a mantenere indossata correttamente la mascherina chirurgica, l'operatore può utilizzare il facciale filtrante FFP2. Per gli operatori sanitari, ed in generale per tutto il personale, la maschera chirurgica è indicata in tutte quelle situazioni che non

# Procedura

## Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)

richiedono l'uso di specifiche protezioni respiratorie (DPI). **Le indicazioni per un corretto posizionamento sono le seguenti:**

1. Procedere con l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica;
2. Aprire la fiaschetta della mascherina;
3. Modellare il ferretto/nasello;
4. Posizionarla sul viso coprendone naso e bocca;
5. Stringere il nasello per renderla aderente al viso;
6. Se presenti i lacci vanno entrambi allacciati dietro alla testa per garantire la migliore copertura di naso e bocca;
7. Sostituire se bagnata o contaminata

Alle misure di prevenzione di cui sopra si associano **le misure di protezione**, necessarie per gli operatori sanitari esposti al rischio, al fine di preservare sé stessi e prevenire la trasmissione del virus in ambito sanitario e sociosanitario.

Le precauzioni includono le modalità relative all'uso corretto dei DPI, alla vestizione/svestizione ed eliminazione degli stessi in appositi contenitori sia in contesto ospedaliero che territoriale, tenendo presente che alla luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione da SARS-CoV-2 sono attraverso *droplet e per contatto*, ad eccezione di specifiche manovre e procedure a rischio di generare aerosol per le quali è raccomandato l'uso di precauzioni *airborne* (trasmissione aerogena).

**Di seguito si riportano brevemente le indicazioni dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nello specifico contesto.**

### **CAMICE MONOUSO**

Per la gestione del paziente sospetto e/o con diagnosi certa da SARS-CoV-2 è indicato l'uso di:

- **Camici monouso** (idrorepellenti/impermeabili e/o in TNT) certificati per rischio biologico.

### **FACCIALE FILTRANTE (FFP2-3)**

Durante l'attività di assistenza di paziente sospetto e/o con diagnosi certa da SARS-CoV-2 o durante lo svolgimento di attività con tempi superiori ai 15 minuti e a distanza inferiori al metro, deve essere utilizzato il facciale filtrante (FFP2 o FFP3), considerato DPI di terza categoria. I facciali attualmente disponibili in azienda possono essere utilizzati per **massimo 4/6 ore di lavoro**, fatto salvo alcune situazioni per le quali è richiesta la loro sostituzione a prescindere dal tempo di utilizzo, tra cui:

- rottura del dispositivo anche in una sola delle sue parti (es. elastico rotto),
- umidificazione della porzione filtrante (questa caratteristica dipende dalla durata del posizionamento e dalla tipologia di attività svolta)
- contaminazione visibile (es. materiale biologico visibile sulla superficie del facciale filtrante).


È altresì importante che il facciale filtrante sia indossato correttamente e non vi sia un uso scorretto, (vedi allegato 1 e allegato 2).

### **OCCHIALI/VISIERA**

Sono dispositivi di protezione degli occhi e del volto. Essi rappresentano un'importante barriera di protezione in quanto la trasmissione del virus SARS-CoV-2 può avvenire anche attraverso la mucosa congiuntivale perciò tali misure di protezione non sono secondarie rispetto alla protezione delle vie respiratorie. Tutti gli occhiali e le visiere DPI in uso presso la nostra Azienda sono riutilizzabili e quindi, dopo l'utilizzo, si deve procedere alla loro sanificazione.

### **GUANTI**


Sono dispositivi di protezione delle mani. Essi sono sia dispositivi medici che di protezione individuale e rappresentano un'efficace barriera di protezione da contatto. Si predilige l'uso dei guanti in vinile e/o nitrile. Entrambi sono DPI certificati per il rischio biologico (vinile) e per il rischio chimico (nitrile). **Ad ogni cambio paziente è obbligatorio rimuovere i guanti e praticare l'igiene delle mani.**

	<p style="text-align: center;"><b>Procedura</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)</b></p>	<p>CdR AF4041 Rev6 novembre 2022 Pagina 6 di 18</p>
---	--	---

Oltre a utilizzare i DPI adeguati e sopra elencati è necessario che quelli monouso vengano smaltiti in modo corretto e in appropriati contenitori per i rifiuti speciali, effettuando l'igiene delle mani prima di indossare i DPI e dopo averli rimossi.

Infine, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse ad oggi disponibili, si richiama al senso di responsabilizzazione del singolo lavoratore e ad una adeguata vigilanza da parte dei Dirigenti/Preposti per un adeguato utilizzo dei DPI, scoraggiando l'uso inappropriato e/o scorretto.

Il dirigente/preposto, oltre a vigilare sul corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori nel proprio ambito di competenza, potrà, **se ritenuto necessario anche in considerazione dell'andamento epidemiologico**, in ogni situazione e con riferimento a specifici processi lavorativi contemplati e non specificatamente negli schemi che seguono, **modificare gli standards di protezione, elevando o abbassando le misure, comunque sempre a garanzia dell'adeguata protezione dal rischio.**

	<p style="text-align: center;"><b>Procedura</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)</b></p>	<p style="text-align: right;">CdR AF4041 Rev6 novembre 2022 Pagina 7 di 18</p>
---	--	--

### DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO

Per la definizione di caso occorre fare riferimento alla Circolare 705 del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021. Si precisa però che la definizione di caso può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

La circolare è reperibile al link:

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78155&parte=1%20&serie=null>


Le indicazioni riportate di seguito vanno considerate in base a diversi fattori e condizioni, sia di carattere logistico-organizzativo che ambientale. Si raccomanda di adottare sempre un adeguato livello di protezione respiratoria per gli operatori sanitari esposti a più elevato rischio professionale, impegnati in aree e locali dove vengono effettuate procedure a rischio da contatto e droplets, per pratiche che possono generare aerosol o per operatori che operino in contesti ad elevata intensità assistenziale e per contatti ravvicinati (< 1/2 metri), prolungati (> 15 minuti) e ripetuti, tali da far aumentare il tempo complessivo di esposizione al rischio d'infezione SARS-CoV-2, o ogni qualvolta se ne ravveda la necessità. In questi casi è indicato l'utilizzo dei DPI come i facciali filtranti (FFP2-P3).

Nelle altre situazioni/condizioni dove non è previsto il contatto con pazienti Covid+ invece è sufficiente l'uso della mascherina chirurgica.

Alla luce delle conoscenze scientifiche le mascherine chirurgiche (dispositivi medici opportunamente certificati e preferibilmente del tipo IIR o equivalente), sono in grado di proteggere da schizzi e spruzzi l'operatore che le indossa, rappresentano una protezione sufficiente nella maggior parte dei casi.

La riorganizzazione delle attività lavorative in ambito ospedaliero per raggruppamenti di pazienti SARS CoV-2 e la pianificazione delle attività assistenziali al letto/stanza del paziente, ha permesso di ridurre il numero di ingressi inappropriati nelle aree a maggior rischio, con maggior controllo e contenimento del virus e ha favorito l'ottimizzazione nella gestione dei casi ed l'utilizzo congruo e corretto anche dei DPI per raggruppamenti di pazienti con attività affini e complementari (ad esempio, controllo dei segni vitali durante la somministrazione di farmaci oppure distribuzione del cibo, ad opera di un solo operatore sanitario che deve eseguire più atti assistenziali).

L'Azienda ULSS 2, al fine di identificare le aree a maggior rischio e definire le azioni preventive e protettive da adottare, ha effettuato la valutazione del rischio Covid-19 con relativi aggiornamenti e revisioni, trasmesse a tutti i dirigenti/preposti con nota prot. 80835 del 30/04/2021. Si riportano in via esplicativa le quattro fasce di rischio, a gravità crescente, riportate nel DVR.

	<p style="text-align: center;"><b>Procedura</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)</b></p>	<p style="text-align: right;">CdR AF4041 Rev6 novembre 2022 Pagina 8 di 18</p>
---	--	--

#### Fascia di rischio di Livello 1:

<b>Rischio occasionale</b>	<b>La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere occasionale con riferimento alle trasmissioni via droplets e contatto</b>
<b>UU.OO/Servizi</b>	Tutti i reparti ospedalieri e dipartimentali – distrettuali che non forniscono assistenza diretta a casi Covid-19.

#### Fascia di rischio di Livello 1A :

<b>Rischio basso</b>	<b>La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere basso in riferimento alla potenziale presenza di pazienti/utenti asintomatici (non noti) in transito per trasmissione via droplets e contatto</b>
<b>UU.OO/Servizi</b>	Tutti i Servizi ospedalieri - dipartimentali– distrettuali che forniscono assistenza diretta anche ambulatoriale non dedicate a pazienti Covid-19.

#### Fascia di rischio di Livello 2:

<b>Rischio medio</b>	<b>La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere collegato alla trasmissione via droplets e contatto</b>
<b>UU.OO/Servizi</b>	<p>Aree assistenziali dedicate a pazienti Covid-19 non critici e non richiedenti procedure a rischio di generare aerosol (nuovi reparti Covid-19 a bassa-media intensità)</p> <p>Inoltre si considerano in questa fascia anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le situazioni intermedie, quali triage o reparti di transito, dove sono ospitati i pazienti non ancora confermati Covid e per i quali sono in corso accertamenti;</li> <li>• i reparti ove possono essere inviati casi Covid-19 per accertamenti diagnostici o per specifici trattamenti: reparti di diagnostica e dialisi .</li> <li>• attività dei veterinari nei macelli</li> </ul>

#### Fascia di rischio di Livello 3:

<b>Rischio alto</b>	<b>La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere collegato alla trasmissione via droplets via contatto ed anche a mezzo aerosol</b>
<b>UU.OO/Servizi</b>	Le aree con attività previste per pazienti critici o in accertamento ove si svolgono procedure a rischio di generare aerosol ad esempio terapia intensiva, pneumologia, infettivologia, pronto soccorso e nuovi reparti "Covid-19" per cure intensive e sub intensive, etc.

La presente procedura fornisce indicazioni con specifiche di funzionamento della struttura sanitaria, guidate da criteri di massimo contenimento del rischio di contrarre l'infezione da SARS-Cov-2 al fine di garantire ai pazienti che vi afferiscono trattamenti sicuri, erogabili solo in tale contesto, nonché per tutelare il personale sanitario che vi lavora. Tali indicazioni si applicano agli utenti e a tutti i lavoratori dell'azienda ULSS2.

## Procedura

### Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)

A ciò si associa l'importanza del rispetto del regolamentato aziendale con accesso alla struttura sanitaria, con percorsi definiti e differenziati, osservando scrupolosamente il principio che possano accedere solo le persone che devono:

- fruire di prestazioni sanitarie quali: ricovero urgente o programmato, prestazioni di PS, prestazioni ambulatoriali (urgenti o programmate) o prestazioni correlate ad un pregresso episodio di ricovero, ecc.
- fruire di altre prestazioni non erogabili a distanza (es. ritiro di farmaci ad esclusiva distribuzione ospedaliera, prestazioni amministrative non fruibili da casa per mancanza di mezzi informatici, ecc.)
- visitare un congiunto, assistere un minore o un disabile
- lavorarvi, a qualunque titolo.

Le misure adottate dall'azienda per l'accesso dei suddetti utenti/lavoratori deve avvenire, adottando le seguenti misure:


1. il distanziamento sociale;
4. la prevenzione della trasmissione tramite droplets (uso della mascherina chirurgica);
5. l'igiene delle mani;
6. la rilevazione della TC° da effettuarsi all'ingresso nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Per il personale sanitario è inoltre prevista la possibilità di auto rilevazione.

È controindicato l'ingresso alle strutture sanitarie:

- Senza giustificato motivo (prestazione non differibile, per urgenza/emergenza, assistenza a minori ecc.);
- Alle persone con temperatura  $>37,5^{\circ}\text{C}$  e/o dichiarati altri sintomi respiratori o situazioni a rischio.

L'Azienda si pone come obiettivo la gestione e il monitoraggio dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, al fine di intercettare e gestire tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus. Risulta, pertanto, di fondamentale importanza che tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziali siano adeguatamente formati e aggiornati in merito alle modalità e ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di Covid-19 SARS CoV-2.

Nelle seguenti Tabelle sono specificati i DPI raccomandati e alcune misure di prevenzione da adottare al fine di prevenire il contagio da SARS- CoV-2 con una declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro, alla mansione e al tipo di attività lavorativa in concreto svolta.

	<p style="text-align: center;"><b>Procedura</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)</b></p>	<p style="text-align: right;">CdR AF4041 Rev6 novembre 2022 Pagina 10 di 18</p>
---	--	---

### **ATTIVITA' IN AMBITO OSPEDALIERO/TERRITORIALE**

**DPI e dispositivi medici indicati per la prevenzione del contagio da SARS- Cov-2 per il contesto lavorativo e destinatari dell'indicazione**

#### **AREE DI DEGENZA/ASSISTENZA A PAZIENTI/UTENTI IN TUTTE LE ALTRE AREE**


\*Per attività che prevedono contatto con il paziente inferiore al metro e prolungato (> 15minuti) indossare FFP2

\*\*Sarà il personale del reparto che effettuerà il trasporto

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
<p style="text-align: center;"><b>Stanza con pazienti/utenti COVID-19</b></p>	<p style="text-align: center;">Operatori sanitari (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di operatori esposti)</p>	<p><u>Attività senza contatto con paziente Covid+ per un tempo &lt; a 15 minuti e a distanza superiore a 1 mt</u></p>	<p>FFP2</p>
		<p><u>Assistenza diretta a pazienti COVID-19 (anche nelle fasi di trasporto del paz. dall'UO** ai servizi o dal PS alle UU.OO), con un tempo di permanenza &gt;15' e contatto con paziente inferiore ad 1 metro</u></p>	<p>FFP2 Camice idrorepellente (se necessario, in funzione al tipo di attività) Guanti Occhiali di protezione/Visiera Copricapo/cuffia ( non è un DPI) facoltativo</p>
		<p><u>Procedure che generano aerosol in pazienti COVID-19 (tampone nasofaringeo, intubazione/estubazione, manovre del cavo orale, broncoaspirazione, ecc.)</u></p>	<p>FFP3 o in caso di indisponibilità FFP2 Camice impermeabile Guanti Occhiali a maschera/Visiera Copricapo/cuffia ( non è un DPI) facoltativo</p>
<p style="text-align: center;">Stanze con Pazienti/utenti NO COVID-19</p>	<p style="text-align: center;">Operatori sanitari</p>	<p>Tutte le attività assistenziali</p>	<p>Mascherina chirurgica e Dpi previsti secondo prontuario DPI in funzione dell'attività che si va ad effettuare</p>
		<p>Procedure che generano aerosol in pazienti NO Covid-19</p>	<p>FFP2 Camice idrorepellente Guanti Occhiali/occhiali a maschera/ Visiera Copricapo/cuffia</p>

**FLOW CHART: Utilizzo dei DPI in pazienti non Covid**

Parametri base: distanziamento sociale superiore 1-2 metri, tempo di esposizione  $\leq$  15 min.



**Precauzioni BASE** (Mascherina chirurgica – guanti - Visiera/occhiali di protezione a seconda dell'attività)

**Precauzioni STANDARD** (Maschera FFP2 + guanti + visiera + altri DPI richiesti dall'attività)

**Precauzioni AVANZATE** (Maschera FFP2 + guanti + visiera + camice idrorepellente)

**\* E' necessario comunque utilizzare i Dpi previsti per l'ordinario svolgimento della propria attività**

**Procedura**  
**Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale  
nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati  
da Coronavirus (2019-nCoV)**

**GESTIONE CASO SOSPETTO/PROBABILE/ACCERTATO**

**Assistenza diretta al paziente  
con procedure che NON generano aerosol**

**VESTIZIONE**

- 1. Togliere gli oggetti personali tipo: gioielli, orologi, penne, telefoni, ecc.  
Raccogliere i capelli, se necessario con l'ausilio del copricapo in TNT**
- 2. Lavare accuratamente le mani e/o frizione delle mani con gel soluzione alcolica per 20s e lasciare asciugare**
- 3. Indossare mascherina chirurgica/FFP2  
Indossare eventuali occhiali da vista solo dopo aver sistemato bene la mascherina/facciale filtrante.**
- 4. Indossare il primo paio di guanti in nitrile/vinile**
- 5. Indossare camice in TNT lungo con polsino**
- 6. Indossare occhiali/visiera**
- 7. Indossare il secondo paio di guanti in nitrile/vinile sopra il polsino del camice**

# Procedura



## Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)



- Nella svestizione è preferibile il supporto del secondo operatore.
- I DPI rimossi, vanno immediatamente eliminati nel sacco giallo per rifiuti infetti inserito nel contenitore dedicato.

### SVESTIZIONE

1. Togliere il camice slegandolo nella parte posteriore e rimuoverlo arrotolandolo, dall'interno verso l'esterno (facendo attenzione a non toccare il camice nella sua parte esterna)
2. Rimuovere il primo paio di guanti come da figura:
  - Rimuovere il primo guanto prendendolo dall'esterno
  - Rimuovere il secondo guanto, dell'altra mano, prendendolo dall'interno
3. Frizionare le mani guantate con gel soluzione alcolica per 20" e lasciare asciugare
4. Togliere gli occhiali/visiera prendendoli posteriormente inclinando la testa leggermente in avanti, per permettere alla visiera/occhiali di cadere delicatamente in avanti e quindi deporli nel vassoio dedicato per la successiva disinfezione\*\*
5. Togliere la mascherina chirurgica/FFP2 slacciando i lacci posteriori prima quello inferiore e poi quello superiore e lasciandola cadere delicatamente in avanti
6. Togliere il copricapo (se indossato)
7. Rimuovere i guanti e lavare le mani con abbondante acqua e sapone per almeno 40" -60"



\*\* la disinfezione deve avvenire con:

- Decs ambiente al 5% o Gioclor al 10% per un tempo di contatto di 15 minuti
- Farmecol pronto all'uso per un tempo di contatto di 10 minuti

## **Procedura**

### **Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)**

### **GESTIONE CASO SOSPETTO/PROBABILE/ACCERTATO**

**Assistenza diretta al paziente  
CON PROCEDURE CHE GENERANO AEROSOL  
(manipolazione delle vie aeree)**

#### **VESTIZIONE**

- 1. Togliere gli oggetti personali tipo: gioielli, orologi, penne, telefoni, ecc.  
Raccogliere i capelli, se necessario con l'ausilio del copricapo in TNT**
- 2. Lavare accuratamente le mani e/o frizione delle mani con gel soluzione alcolica per 20s e lasciare asciugare**
- 3. Indossare filtrante facciale FFP2/ P3:**
  - appoggiare il lembo inferiore sotto il mento
  - sistemare gli elastici sulla testa prima quello superiore e poi quello inferiore
  - provare la tenuta della maschera come da procedura (allegato A)
  - indossare eventuali occhiali da vista solo dopo aver sistemato bene la maschera.
- 4. Indossare il primo paio di guanti in vinile/nitrile**
- 5. Indossare camice in TNT lungo con polsino (stando attenti che il polsino della manica copra bene il guanto)**
- 6. Indossare occhiali/visiera**
- 7. Indossare il secondo paio di guanti in nitrile/vinile sopra il polsino del camice**

# Procedura


## Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)



- Nella svestizione è preferibile il supporto del secondo operatore.
- I DPI rimossi, vanno immediatamente eliminati nel sacco giallo per rifiuti infetti inserito nel contenitore dedicato.


### SVESTIZIONE

1. Togliere il camice slegandolo nella parte posteriore e rimuoverlo arrotolandolo, dall'interno verso l'esterno (facendo attenzione a non toccare il camice nella sua parte esterna)
2. Rimuovere il primo paio di guanti come da figura:
  - Rimuovere il primo guanto prendendolo dall'esterno
  - Rimuovere il secondo guanto, dell'altra mano, prendendolo dall'interno
3. Frizionare le mani guantate con gel soluzione alcolica per 20" e lasciare asciugare
4. Togliere gli occhiali/visiera prendendoli posteriormente inclinando la testa leggermente in avanti, per permettere alla visiera/occhiali di cadere delicatamente in avanti e quindi deporli nel vassoio dedicato per la successiva disinfezione\*\*
5. Togliere la mascherina chirurgica/FFP2 slacciando i lacci posteriori prima quello inferiore e poi quello superiore e lasciandola cadere delicatamente in avanti
6. Togliere il copricapo (se indossato)
7. Rimuovere i guanti e lavare le mani con abbondante acqua e sapone per almeno 40" -60"



\*\* la disinfezione deve avvenire con:

- Decs ambiente al 5% o Gioclor al 10% per un tempo di contatto di 15 minuti
- Farmecol pronto all'uso per un tempo di contatto di 10 minuti

	<p style="text-align: center;"><b>Procedura</b>  <b>Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale  nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati  da Coronavirus (2019-nCoV)</b></p>	<p style="text-align: right;">CdR AF4041  Rev6  novembre 2022  Pagina 16 di 18</p>
---	--	--

## 6. REVISIONI

Data	Revisione	Descrizione della Revisioni
Febbraio 2020	0	1ª emissione
Marzo 2020	1	Aggiornamento secondo Procedura regionale Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) Rev. 02 del 6.03.2020
Aprile 2020	2	Aggiornamento secondo indicazioni ISS rev.2 del 28/03/2020
Giugno 2020	3	Aggiornamento secondo indicazioni ISS rev.2 Maggio 2020 Linee guida Regionali per "avvio fase 2"
Settembre 2020	4	Aggiornamento secondo indicazioni Emergenza Covid-19 fase 3 - Procedura regionale Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) rev.04 del 23/07/2020
Aprile 2021	5	Aggiornamento secondo indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021; D.L. Aprile 2021 n°44 sul tema vaccinale e utilizzo dei DPI nelle sedi vaccinali
Novembre 2022	6	Aggiornamento capitolo 5

## 7. ALLEGATI

Allegato 1: Schema utilizzo facciale filtrante


Allegato 2: Utilizzo scorretto del facciale filtrante (FFP)

# Procedura Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)

## Allegato 1 SCHEMA UTILIZZO FACCIALE FILTRANTE



**1** Sollevare le estremità dei due lembi del respiratore e modellare lo stringinaso esercitando una leggera pressione al centro. Tenendo il respiratore sul palmo della mano tirare il lembo inferiore per ottenere la configurazione a conchiglia.



**2** Capovolgere il respiratore ed afferrare gli elastici.



**3** Appoggiare il lembo inferiore sotto il mento e sistemare gli elastici sulla testa.



**4** Posizionare l'elastico inferiore sotto le orecchie e quello superiore sopra le orecchie. Aggiustare i lembi superiore ed inferiore fino ad ottenere la tenuta ottimale.



**5** Modellare lo stringinaso con entrambe le mani.



**6 Per verificare la tenuta del FF:**  
**Facciale Filtrante SENZA valvola:**

- coprire la superficie esterna del facciale con entrambe le mani raccolte a conchiglia e adese alla superficie;
- ESPIRARE in maniera decisa;
- la prova di tenuta è valida se all'interno del facciale si avverte una discreta resistenza (pressione positiva)

**Facciale Filtrante CON VALVOLA:**

- tappare la valvola con il palmo della mano;
- INSPIRARE in maniera decisa;
- la prova di tenuta è valida se all'interno del facciale si avverte una discreta depressione (pressione negativa)

Se si dovessero avvertire problemi di tenuta ripetere le operazioni di indossamento.

### ATTENZIONE

La prova di tenuta deve essere eseguita:

1. ogni volta che si indossa il facciale filtrante
2. quando si avverte l'impressione di spostamento del facciale

La presenza di barba, baffi o basette lunghe, limita l'adesione del facciale filtrante e pertanto riduce l'efficacia della protezione del DPI, essendo limitato il contatto diretto del DPI con la superficie cutanea.

# Procedura

## Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV)

### Allegato 2 UTILIZZO SCORRETTO DEL FACCIALE FILTRANTE (FFP)

Si riportano alcune immagini per esemplificare utilizzi scorretti o non appropriati dei facciali filtranti.

#### FFP SOPRA MASCHERINA CHIRURGICA

Riduce la capacità filtrante del facciale



**VIETATO**

#### FFP INDOSSATO NON CORRETTAMENTE

Il facciale non assolve alla sua funzione



**VIETATO**

#### FFP SOTTO MASCHERINA CHIRURGICA

Non aumenta né il grado di protezione né la pulizia del FFP. Possibile perdita del requisito certificativo



**SCONSIGLIATO**

#### SCRITTE SU FFP

Riduce la capacità di filtrazione del dispositivo



**VIETATO**

Per valutare l'adeguata filtrazione del facciale filtrante è **OBBLIGATORIO** effettuare il test di tenuta ogniqualvolta si renda necessario (es. dopo movimenti ripetuti, dopo uno sbadiglio, dopo aver parlato,...). La buona riuscita del test di tenuta è l'unico modo che il lavoratore ha per valutare il grado di protezione delle proprie vie respiratorie.